SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 27 luglio 1998 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 132

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 1998.

Individuazione dei criteri e dei parametri per la valutazione del numero complessivo dei dipendenti in servizio nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, con il quale è stata conferita al Ministro senza portafoglio sen. prof. Franco Bassanini delega ad emanare provvedimenti inerenti il pubblico impiego;

Visto il comma 1 dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la programmazione triennale delle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il comma 2 del predetto art. 39, che affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'individuazione dei criteri e dei parametri per la valutazione, su basi statistiche omogenee, del numero complessivo dei dipendenti in servizio nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il comma 20 dello stesso articolo che estende i commi 2 e 3 anche agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità;

Considerato che per l'anno in corso il decreto suindicato deve essere emanato con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998 in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997;

Considerato che il rispetto dell'obiettivo programmato di riduzione, quale condizione per procedere alle nuove assunzioni, richiede la rilevazione anche di tutto il personale a tempo indeterminato cessato dal servizio negli anni 1996 e 1997, a qualsiasi titolo, per la conseguente stima delle cessazioni prevedibili alla fine del 1998;

Considerato che è urgente procedere alle valutazioni sopra riferite;

Considerato che occorre stabilire criteri di rilevazione che siano di immediata utilizzazione e coerenti con gli sviluppi del sistema informativo unitario del personale delle pubbliche amministrazioni, in corso di attuazione;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1998, il numero complessivo dei dipendenti in servizio nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici è rilevato, su basi statistiche, secondo i seguenti criteri:

a) la rilevazione riguarda il personale a tempo indeterminato delle Forze armate e dei Corpi di polizia, delle amministrazioni del comparto Ministeri, delle aziende autonome nonché degli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità alla data del 31 dicembre 1997;

b) il dato relativo al 31 dicembre 1997 è assunto tenendo conto di tutto il personale di ruolo presente nelle suddette amministrazioni alla data considerata, comprese le unità utilizzate in posizione di comando e fuori ruolo;

c) il personale a tempo parziale presente in servizio al 31 dicembre 1997 è considerato secondo criteri equivalenti computando mediamente una unità ogni due, a prescindere dalla percentuale di riduzione dell'orario;

d) il personale assunto a tempo determinato in relazione ad esigenze temporanee e straordinarie non è computabile ai fini del calcolo del personale in servizio. Per detto personale la Ragioneria generale dello Stato rileva, trimestralmente, la spesa impegnata mediante la procedura indicata all'art. 2 per la valutazione del personale in servizio.

Art. 2.

Alla rilevazione del personale in servizio provvede la Ragioneria generale dello Stato, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, secondo la seguente procedura:

per il personale statale, presso le amministrazioni interessate, i dati sono acquisiti attraverso le Ragionerie centrali e riscontrati con la banca-dati della stessa Ragioneria generale dello Stato;

per il personale degli enti pubblici non economici con organico superiore alle 200 unità, previa certificazione del revisore dei conti designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operante nel relativo collegio dei revisori, e valutati sulla base delle risultanze del conto annuale;

per le restanti amministrazioni, i dati sono forniti dalle stesse e riscontrati con il conto annuale.

Il personale comandato e fuori ruolo è rilevato una sola volta, sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni di utilizzazione.

Art. 3.

Per l'avvio della programmazione si procede alla stima delle cessazioni prevedibili al 31 dicembre 1998 sulla base delle previsioni fornite dalle amministrazioni e delle cessazioni di personale a tempo indeterminato intervenute negli anni 1996 e 1997.

La rilevazione delle cessazioni relative al 1997 viene effettuata dalla Ragioneria generale dello Stato con la procedura indicata all'art. 2 per la valutazione del personale in servizio.

I dati sul personale cessato nel 1996 verranno desunti dal conto annuale.

La Ragioneria generale dello Stato procede altresì alla rilevazione delle procedure concorsuali avviate dalle amministrazioni alla data del 27 settembre 1997.

Art. 4.

Le assunzioni richieste dalle diverse amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e dagli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità saranno autorizzate ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con cadenza trimestrale, sulla base di quote stimate del numero complessivo delle assunzioni effettuabili nel corso dell'anno, tenuto conto del numero previsto di cessazioni come determinato dall'art. 3 e delle cessazioni effettive che risulteranno alla fine di ciascun trimestre, in modo da realizzare l'obiettivo della riduzione programmata di personale per il 1998.

Roma, 4 marzo 1998

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
BASSANINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PENNACCHI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 211

98A6732

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 1998.

Dichiarazione dello stato di emergenza su alcune zone del territorio della regione Abruzzo interessate da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che alcune zone del territorio della regione Abruzzo sono interessate da eccezionali ed estesi dissesti idrogeologici come accertato dal Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche;

Ritenuto che i fenomeni calamitosi per ampiezza, gravità e durata hanno assunto connotati tali da alterare il tessuto sociale e l'assetto ambientale delle zone colpite e di configurare l'urgente necessità di porre in essere, tutte le misure necessarie a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;

Considerato che la natura degli eventi calamitosi è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti;

Viste le richieste fatte pervenire dal presidente della giunta regionale;

Visto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 1998 sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è dichiarato fino al 31 marzo 1999 lo stato di emergenza su alcune zone del territorio della regione Abruzzo colpite dagli eventi calamitosi di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1998

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

98A6680

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 1998.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Biella colpito dagli eventi alluvionali del 28 e 29 maggio 1998, del comune di Ardenno (Sondrio) colpito dagli eventi alluvionali dei giorni 26 e 27 giugno 1998, della provincia di Reggio Emilia colpito dagli eventi calamitosi del giorno 30 giugno 1998.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che nel territorio delle province di Biella e Reggio Emilia e del comune di Ardenno (Sondrio), nel periodo maggio-giugno 1998, sono stati interessati da eccezionali precipitazioni atmosferiche;

Considerato che in provincia di Reggio Emilia precipitazioni atmosferiche, accompagnate da fortissime raffiche di vento, hanno determinato gravi danni agli edifici pubblici e privati, nonché ad insediamenti produttivi;

Considerato che in provincia di Biella e in comune di Ardenno (Sondrio) si sono verificati diffusi dissesti idrogeologici con fenomeni di colata detritica torrentizia;

Ritenuto che i fenomeni calamitosi per ampiezza, gravità e durata hanno assunto i connotati tali da alterare il tessuto sociale e l'assetto ambientale delle zone colpite e di configurare l'urgente necessità di porre in essere, tutte le misure necessarie a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;

Considerato che la natura degli eventi calamitosi è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti;

Ritenuta l'urgenza di fronteggiare tale situazione di emergenza;

Viste le richieste fatte pervenire dai presidenti delle giunte regionali interessate;

Visto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 1998 sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è dichiarato fino al 31 marzo 1999 lo stato di emergenza nel territorio delle province di Biella e Reggio Emilia, e del comune di Ardenno (Sondrio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1998

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

98A6681

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 luglio 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Isernia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL MOLISE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con cui il direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ha delegato i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottrobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale l'ufficio del registro di Isernia ha comunicato il mancato funzionamento dell'uffi-

cio nella giornata del 29 giugno 1998 per esigenze di indagini di Polizia di Stato connesse a furto subito dall'ufficio nella precedente giornata del 28 giugno 1998 (domenica);

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Isernia in data 29 giugno 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 13 luglio 1998

Il direttore regionale regg.: SANTANIELLO

98A6682

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 luglio 1998.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997 recante modifiche all'art. 7 del succitato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 luglio 1998 è pari a 56.389 miliardi;

Decreta:

Per il 31 luglio 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza 29 gennaio 1999 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 28 luglio 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1998

p. *Il direttore generale:* ZODDA

98A6705

DECRETO 23 luglio 1998.

Emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997 recante modifiche all'art. 7 del succitato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400

l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 luglio 1998 è pari a 56.389 miliardi;

Decreta:

Per il 31 luglio 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con durata residua di trecentoquarantanove giorni e con scadenza il 15 luglio 1999 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 28 luglio 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1998

p. *Il direttore generale:* ZODDA

98A6706

DECRETO 23 luglio 1998.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni e prima tranche di trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 luglio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997 recante modifiche all'art. 7 del succitato decreto 15 settembre 1997;

Visti i propri decreti del 7 luglio 1998 che hanno disposto per il 15 luglio 1998 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque (prima tranche) giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 15 settembre 1997 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 1998;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 luglio 1998 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 1998 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,84 per i B.O.T. a novantadue giorni e a L. 95,83 per la prima tranche dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, ammonta a L. 92.998.538.000 per i titoli a novantadue giorni con scadenza 15 ottobre 1998; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1999 ammonta a L. 187.565.227.000 per la prima tranche dei titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 luglio 1999.

A fronte del predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 98,48 per i B.O.T. a novantadue giorni e a L. 94,48 per la prima tranche dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1998

p. *Il direttore generale:* ZODDA

98A6707

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 marzo 1998.

Norme sanitarie per l'importazione di lepri.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE
E DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli su prodotti e animali in provenienza dai Paesi terzi ed introdotti nella Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, recante attuazione delal direttiva n. 92/65;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 1° dicembre 1988, recante divieto d'importazione di conigli vivi e lepri ai fini della profilassi della malattia virale emorragica dei conigli;

Visto il decreto dirigenziale del 14 settembre 1993 recante norme per l'importazoine di lepri;

Visto il decreto dirigenziale 5 ottobre 1993 recante modificazioni al citato decreto dirigenziale 14 settembre 1993;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 novembre 1997 relativo alla determinazione dei contributi veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti dai Paesi terzi;

Considerato che sulla base dei risultati degli accertamenti sierologici e virologici eseguiti sulle lepri importate da Paesi terzi e del parere espresso dal laboratorio di referenza dell'OIE per le malattie emorragiche dei lagomorfi relativo allo stato zoosanitario dei Paesi terzi abituali fornitori di lepri da ripopolamento è necessario modificare alcune delle disposizioni in vigore, procedendo contestualmente alla emanazione di una disciplina organica in materia;

Visto l'art. 3, comma 2, e l'art. 16, lettera *c)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

1. L'importazione da Paesi terzi di lepri vive da ripopolamento è soggetta a preventiva autorizzazione ministeriale valida per sei mesi a decorrere dalla data di rilascio; la relativa istanza deve essere inoltrata al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, ufficio III, in conformità a quanto disposto dalla circolare n. 22 del 17 febbraio 1972 del Ministero della sanità.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata solo alle aziende iscritte nell'elenco di cui all'art. 7, comma 2, che deve essere redatto dal servizio veterinario dell'assessorato regionale alla sanità della regione o della provincia autonoma competente per territorio; detta autorizzazione, valida solo a fini sanitari, non comprende né sostituisce eventuali altri provvedimenti amministrativi, in particolare quelli previsti dall'art. 20, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 2.

1. Le partite di lepri vive da ripopolamento provenienti da Paesi terzi possono essere importate solo se sono:

a) presentate, per i relativi controlli sanitari, ad uno dei posti d'ispezione frontalieri di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;

b) accompagnate dal certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato I al presente decreto;

c) costituite da lotti settimanali non superiori al numero massimo d'animali fissato nell'autorizzazione di cui all'art. 1, determinati in base alla capacità dell'azienda di destinazione.

2. Il posto d'ispezione frontaliera presso il quale la partita di cui al comma 1 è presentata consente l'inoltro solo se l'azienda di destinazione indipendentemente

dal Paese terzo di provenienza, non ha oltrepassato il numero massimo di lepri introducibili in detta struttura per settimana.

Art. 3.

1. Le partite di lepri vive da ripopolamento originarie e provenienti da:

a) Paesi dell'Europa dell'Est devono essere sottoposte nel Paese di origine al periodo di quarantena e agli accertamenti di laboratorio indicati alle lettere *c)*, *e)* ed *f)* del certificato sanitario di cui all'allegato I;

b) Paesi del Sud America devono essere sottoposte nel Paese di origine agli accertamenti di laboratorio indicati alla lettera *c)* del certificato sanitario di cui all'allegato I e al periodo di quarantena e agli eventuali accertamenti indicati alla lettera *g)* del certificato sanitario.

Art. 4.

1. Il posto d'ispezione frontaliero sottopone ad accurato esame clinico le partite pervenute allo scopo di accertarne lo stato di salute, con particolare riferimento a sintomi sospetti di sindrome della lepre bruna europea (EBHS) nonché alla presenza di mortalità oltre i valori normalmente rilevati e comunque superiori al 5%.

2. Qualora l'esame clinico non evidenzi alcuna anomalia nello stato di salute dei soggetti trasportati né siano presenti soggetti morti, la partita deve essere avviata all'azienda di destinazione indicata nell'autorizzazione ministeriale, previa comunicazione telegrafica o via fax dell'inoltro al servizio veterinario dell'AUSL territorialmente competente.

3. In caso di riscontro all'atto della visita sanitaria presso il posto d'ispezione frontaliero di soggetti con sintomi sospetti di EBHS o di altre malattie contagiose della specie, o di una mortalità superiore al 5% del totale degli animali che compongono la partita, il veterinario del posto d'ispezione frontaliero provvede a:

a) inviare nel più breve tempo possibile i soggetti rinvenuti morti al più vicino istituto zooprofilattico sperimentale per l'accertamento delle cause di morte con particolare riferimento alla ricerca virologica della EBHS tramite uno dei metodi previsti dall'OIE ed alla ricerca batteriologica della *Francisella tularensis* (tularemia) tramite uno dei metodi previsti dall'OIE;

b) inoltrare la partita a destino in vincolo sanitario per l'isolamento degli animali in attesa degli esiti degli accertamenti anatomo-patologici, virologici e batteriologici di cui alla lettera *a)*;

c) comunicare, in via telegrafica o fax, al servizio veterinario dell'AUSL di destinazione, le disposizioni di cui alla lettera *b)*, specificando che in nessun caso si potrà procedere al lancio delle lepri prima dell'avvenuta comunicazione degli esiti da parte dell'istituto zooprofilattico sperimentale.

4. L'istituto zooprofilattico sperimentale che ha eseguito gli accertamenti previsti al comma 3, lettera *a)*, comunica con fax gli esiti al Ministero della sanità nonché al servizio veterinario dell'AUSL di destinazione della partita.

5. L'eventuale presenza di soggetti morti in misura inferiore a quella prevista al comma 3 comporta comunque l'invio degli stessi al più vicino istituto zooprofilattico sperimentale per l'accertamento delle cause della morte.

Art. 5.

1. Le partite di lepri vive da ripopolamento provenienti da Paesi terzi sono sottoposte, presso le aziende di destinazione, ad un periodo di osservazione di almeno ventiquattro ore, durante il quale possono essere eseguiti, a cura del servizio veterinario della Ausl competente per territorio, accertamenti di laboratorio mediante esame sierologico nei confronti dell'EBHS e della brucellosi con prelievo ematico su una percentuale non superiore al 5% degli animali che compongono la partita; tali accertamenti, a carattere conoscitivo, non condizionano la successiva liberalizzazione della partita.

2. Qualora sulle partite venga riscontrata una percentuale di animali morti superiore al 5% o animali con sintomi di malattie contagiose della specie, deve essere disposto il blocco della partita e gli animali morti devono essere inviati all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio per l'accertamento delle cause della morte, con particolare riferimento alla ricerca virologica per EBHS e batteriologica per la tularemia.

3. Qualora dagli accertamenti disposti in applicazione del comma 2:

a) risulti la presenza della *Francisella tularensis*, il servizio veterinario della AUSL competente adotta il provvedimento dell'abbattimento e distruzione dell'intera partita senza indennizzo da parte dello Stato;

b) risulti la presenza dell'EBHSV, il servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio dispone il sequestro della partita e, in via tra loro alternativa, tenuto conto delle strutture presenti in allevamento e del parere dell'allevatore:

1) l'abbattimento dell'intera partita senza indennizzo da parte dello Stato;

2) l'isolamento della partita all'interno dell'allevamento in appositi recinti, per almeno una settimana a partire dall'ultima morte di animali per EBHS. Durante il periodo di isolamento nessun'altra partita può essere introdotta in allevamento;

c) non si riscontri la presenza di *Francisella tularensis* o di EBHSV, gli animali costituenti la partita possono essere lanciati secondo le modalità stabilite all'art. 6.

Art. 6.

1. I servizi veterinari delle AUSL competenti per il terrirorio di lancio dispongono affinché i responsabili dell'immissione in libertà delle lepri provvedano a:

a) lanciare solo gruppi di lepri del medesimo Paese terzo di origine, evitando il mescolamento di soggetti di diversa origine;

b) inviare nel più breve tempo possibile ogni lepre rinvenuta morta al più vicino istituto zooprofilattico sperimentale, allo scopo di accertarne le cause di morte; di tale invio deve esserne data comunicazione anche al servizio veterinario dell'AUSL competente sull'area di lancio.

2. Qualora il lancio non avvenga nel territorio dell'Ausl di prima destinazione della partita, il servizio veterinario di tale AUSL provvede a comunicare l'inoltro degli animali al servizio veterinario dell'AUSL competente per l'area di lancio, al fine di consentire la necessaria vigilanza veterinaria; copia conforme del certificato sanitario di origine deve accompagnare la partita ed essere consegnata al servizio veterinario competente sull'area di lancio.

3. L'immissione in libertà delle lepri deve avvenire nel rispetto degli eventuali piani di controllo nei confronti di malattie trasmissibili della specie predisposti dalle regioni e dalle province autonome.

Art. 7.

1. Le aziende interessate all'importazione di lepri vive da ripopolamento, in applicazione dell'art. 20, comma 2, della legge 11 febbraio 1922, n. 157, al fine di rendere possibili gli accertamenti sanitari di cui al presente decreto nonché ai fini della salvaguardia del benessere animale devono disporre di adeguate attrezzature nonché di strutture conformi ai seguenti requisiti igienico-sanitari minimi:

a) locali di stabulazione dotati di idonea e sufficiente areazione;

b) disponibilità di idoneo sistema di raccolta delle deiezioni animali;

c) dotazione di reparti diversi per partite di lepri di diversa provenienza, costruiti in modo da garantire adeguata protezione da ogni diretto contatto con altre lepri ed adatti ad una corretta disinfezione e disinfestazione;

d) presenza, in loco o nelle immediate vicinanze, di apposita struttura adibita alla distruzione degli animali morti;

e) presenza di un locale adibito al lavaggio e disinfezione del materiale utilizzato e delle gabbie impiegate per il trasporto e contenimento delle lepri;

f) capienza dei locali di stabulazione degli animali tale da contenere il numero di capi indicato nella istanza di autorizzazione ministeriale conformemente a quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera *c)*;

g) locali o recinti idonei all'isolamento degli animali nel caso di cui all'art. 5, comma 3, lettera *b)*, punto 2.

2. I servizi veterinari delle regioni e delle province autonome dispongono i necessari accertamenti per verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 nelle aziende interessate all'importazione da Paesi terzi di lepri vive da ripopolamento, redigendo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, apposito elenco di quelle riconosciute idonee; tale elenco è trasmesso al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria - Ufficio III, entro il 30 ottobre di ogni anno.

Art. 8.

1. Per le spese relative ai controlli veterinari all'importazione si applica il decreto ministeriale 10 novembre 1997 citato in premessa.

2. Le spese relative agli accertamenti di laboratorio eseguiti dalle sedi degli istituti zooprofilattici sperimentali sono a carico degli importatori o loro mandatari.

Art. 9.

1. L'inosservanza delle norme di cui al presente decreto comporta la denuncia all'autorità giudiziaria e l'immediata revoca dell'autorizzazione all'importazione.

2. Sono abrogati il decreto 14 settembre 1993 e il decreto 5 ottobre 1993, in premessa citati.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1998

Il direttore generale: MARABELLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 398

ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO PER LEPRI VIVE (1)

Certificato n. ....

Paese esportatore ....

Ministero ....

Ufficio che rilascia il certificato ....

I. Numero degli animali: ....

II. Identificazione degli animali ....

Gli animali sono contrassegnati all'orecchio destro con tatuaggio o marca (2)

III. Provenienza degli animali: ....
Gli animali sono originari dal Paese esportatore.

IV. Destinazione degli animali.
Gli animali sono spediti da: ....
(Luogo di spedizione)

a: ....
(Paese e luogo di destinazione)

a mezzo di: ....
(ferrovia - autocarro - aereo - nave) (3) (4)

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Punto probabile di passaggio della frontiera (posto di frontiera): ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

V. Informazioni sanitarie.

Il sottoscritto veterinario di Stato o incaricato dallo Stato (3) certifica che:

a) gli animali sopraindicati sono stati esaminati, in data odierna, e non presentano alcun sintomo di malattia;

b) gli animali sopraindicati sono originari da regioni indenni da tularemia da almeno un anno;

c) gli animali sopraindicati, se di età superiore ai dodici mesi, sono stati sottoposti con esito negativo alla prova della sieroagglutinazione per la brucellosi (5) in data .... ;

d) gli animali sopraindicati sono originari da aree in cui non sono stati registrati casi di sindrome della lepre bruna europea nei tre mesi antecedenti alla cattura;

e) gli animali sopraindicati sono stati mantenuti in quarantena, separati da altre partite di lepri, per i quindici giorni precedenti la loro spedizione sotto controllo veterinario ufficiale; durante questo periodo il 10% degli animali sopraindicati è stato sottoposto a controllo sierologico per la sindrome della lepre bruna europea tramite il test ELISA (5);

f) la mortalità durante il periodo di quarantena non ha superato il 5% del totale degli animali quarantenati e tutti gli animali deceduti durante il periodo di quarantena sono stati sottoposti ad esame anatomo-patologico e virologico nei confronti dell'EBHS nonché ad accertamenti batteriologici per la Francisella tularensis con risultati negativi (5).

g) gli animali sopraindicati sono stati mantenuti in quarantena separati da altre partite di lepri per i quindici giorni precedenti la loro spedizione sotto controllo veterinario ufficiale. Gli animali deceduti durante il periodo di quarantena sono stati sottoposti ad accertamenti batteriologici per la *Francisella tularensis* con risultati negativi (5).

VI. La validità del presente certificato è dieci giorni a decorrere dalla data del rilascio (6).

Fatto a ...., il ....

....
firma del veterinario di Stato
o incaricato dallo Stato (3) (7)

(1) Ciascun certificato deve riferirsi al numero di animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, nave o aereo, provenienti dalla stessa azienda ed aventi lo stesso destinatario.

(2) La marca deve portare la sigla internazionale del Paese terzo esportatore.

(3) Cancellare la menzione inutile.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero di volo, per le navi il nome.

(5) Copia dei referti di laboratorio deve essere allegata al certificato.

(6) La data del rilascio deve coincidere con quella del carico.

(7) Indicare anche, in modo leggibile, il nome e cognome del veteri-nario.

98A6690

DECRETO 9 luglio 1998.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Vesanoid».

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 54/1996 dell'11 ottobre 1996 con il quale la società Roche Registration Ltd., con sede legale e domicilio fiscale in 40 Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertforshire AL7 3AY, UK, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale VESANOID con le specificazioni di seguito indicate:

VESANOID:

100 capsule in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 029838012/M (in base 10), 0WGLPW (in base 32).

VESANOID:

100 capsule in flacone di vetro da 10 mg;

A.I.C. n. 029838024/M (in base 10), 0WGLQ8 (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda presentata dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio concernente la richiesta di classificazione e la proposta del prezzo della specialità medicinale in oggetto;

Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante: «Disposizioni in materia tributaria, finanziaria, e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997»;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 13 maggio 1998;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale VESANOID è classificata:

VESANOID:

100 capsule in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 029838012/M (in base 10), 0WGLPW (in base 32);

classe «H», al prezzo di cessione ospedaliera di L. 382.500 (+ IVA).

VESANOID:

100 capsule in flacone di vetro da 10 mg;

A.I.C. n. 029838024/M (in base 10), 0WGLQ8 (in base 32);

classe «H», al prezzo di cessione ospedaliera di L. 382.500 (+ IVA).

Titolare A.I.C.: Roche Registration Ltd. 40 Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertforshire AL7 3AY, UK.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 9 luglio 1998

Il capo del Dipartimento: MARTINI

98A6692

DECRETO 9 luglio 1998.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Tavanic».

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 217/1997 del 3 marzo 1998 con il quale la società Hoechst Marion Roussel, viale Gran Sasso, 18 - 20131 Milano, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale TAVANIC con le specificazioni di seguito indicate:

TAVANIC:

«250» 5 compresse film rivestite 250 mg;

A.I.C. n. 033634015/M (in base 10), 102FQZ (in base 32).

TAVANIC:

«250» 10 compresse film rivestite 250 mg;

A.I.C. n. 033634027/M (in base 10), 102FRC (in base 32).

TAVANIC:

«500» 5 compresse film rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 033634039/M (in base 10), 102FRR (in base 32).

TAVANIC:

«500» 7 compresse film rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 033634041/M (in base 10), 102FRT (in base 32).

TAVANIC:

«500» 10 compresse film rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 033634054/M (in base 10), 102FST (in base 32).

TAVANIC:

«500» 1 flac. 100 ml soluzione per infusione;

A.I.C. n. 033634066/M (in base 10), 102FSL (in base 32),

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende in via sperimentale alle specialità autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 9 giugno 1998 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale TAVANIC è classificata come segue:

TAVANIC:

«250» 5 compresse film rivestite 250 mg;

A.I.C. n. 033634015/M (in base 10), 102FQZ (in base 32);

classe «A»

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 18.500 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 30.550 (IVA inclusa).

TAVANIC:

«500» 5 compresse film rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 033634039/M (in base 10), 102FRR (in base 32);

classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 29.700 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 49.050 (IVA inclusa).

TAVANIC:

«500» 1 flac. 100 ml soluzione per infusione.

A.I.C. n. 033634066/M (in base 10), 102FSL (in base 32);

classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 54.500 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 119.990 (IVA inclusa).

TAVANIC:

«250» 10 compresse film rivestite 250 mg;

A.I.C. n. 033634027/M (in base 10), 102FRC (in base 32);

classe «C».

TAVANIC:

«500» 7 compresse film rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 033634041/M (in base 10), 102FRT (in base 32);

classe «C».

TAVANIC:

«500» 10 compresse film rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 033634054/M (in base 10), 102FS6 (in base 32);

classe «C»,

titolare A.I.C.: Hoechst Marion Roussel, viale Gran Sasso, 18 - 20131 Milano.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 9 luglio 1998

Il capo del Dipartimento: MARTINI

98A6693

DECRETO 9 luglio 1998.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Levoxacin».

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 218/1997 del 4 marzo 1998 con il quale la società Glaxo Wellcome S.p.a., via A. Fleming, 2 - 37135 Verona, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale LEVOXACIN con le specificazioni di seguito indicate:

LEVOXACIN:

«250» 5 compresse film rivestite 250 mg;

A.I.C. n. 033940014 (in base 10), 10CSKG (in base 32).

LEVOXACIN:

«250» 10 compresse film rivestite 250 mg;

A.I.C. n. 033940026 (in base 10), 10CSKU (in base 32).

LEVOXACIN:

«500» 5 compresse film rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 033940038 (in base 10), 10CSL6 (in base 32).

LEVOXACIN:

«500» 7 compresse film rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 033940040 (in base 10), 10CSL8 (in base 32).

LEVOXACIN:

«500» 10 compresse film rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 033940053 (in base 10), 10CSLP (in base 32).

LEVOXACIN:

«500» 1 flac. 100 ml soluzione per infusione;

A.I.C. n. 033940065 (in base 10), 10CSM1 (in base 32),

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende in via sperimentale alle specialità autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 9 giugno 1998 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale LEVOXACIN è classificata come segue:

LEVOXACIN:

«250» 5 compresse film rivestite 250 mg;

A.I.C. n. 033940014 (in base 10), 10CSKG (in base 32);

classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 16.750 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 27.600 (IVA inclusa).

LEVOXACIN:

«500» 5 compresse film rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 033940038 (in base 10) 10CSL6 (in base 32);

classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 33.500 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 55.300 (IVA inclusa).

LEVOXACIN:

«500» 1 flac. 100 ml soluzione per infusione;

A.I.C. n. 033940065 (in base 10), 10CSM1 (in base 32);

classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 54.500 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 119.990 (IVA inclusa).

LEVOXACIN:

«250» 10 compresse film rivestite 250 mg;

A.I.C. n. 033940026 (in base 10), 10CSKU (in base 32);

classe «C».

LEVOXACIN:

«500» 7 compresse film rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 033940040 (in base 10), 10CSL8 (in base 32);

classe «C».

LEVOXACIN:

«500» 10 compresse film rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 033940053 (in base 10), 10CSLP (in base 32);

classe «C»,

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a., via A. Fleming, 2 - 37135 Verona.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere tsrimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 9 luglio 1998

Il capo del Dipartimento: MARTINI

98A6694

DECRETO 9 luglio 1998.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Zomig».

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 165/1997 del 7 agosto 1997 con il quale la società Zeneca S.p.a. - Palazzo Volta, via F. Sforza - Basiglio (Milano), è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale ZOMIG con le specificazioni di seguito indicate:

ZOMIG:

3 compresse film rivestite 2,5 mg;

A.I.C. n. 033345012/M (in base 10), 0ZTMHN (in base 32).

ZOMIG:

6 compresse film rivestite 2,5 mg;

A.I.C. n. 033345024/M (in base 10), 0ZTMJ0 (in base 32).

ZOMIG:

6 compresse film rivestite con contenitore 2,5 mg;

A.I.C. n. 033345036/M (in base 10), 0ZTMJD (in base 32).

ZOMIG:

12 compresse film rivestite 2,5 mg;

A.I.C. n. 033345048/M (in base 10), 0ZTMJS (in base 32).

ZOMIG:

18 compresse film rivestite 2,5 mg;

A.I.C. n. 033345051/M (in base 10), 0ZTMJV (in base 32).

ZOMIG:

3 compresse film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 033345063/M (in base 10), 0ZTMK7 (in base 32).

ZOMIG:

6 compresse film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 033345075/M (in base 10), 0ZTMKM (in base 32).

ZOMIG:

6 compresse film rivestite con contenitore 5 mg;

A.I.C. n. 033345087/M (in base 10), 0ZTMKZ (in base 32).

ZOMIG:

12 compresse film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 033345099/M (in base 10), 0ZTMLC (in base 32).

ZOMIG:

18 compresse film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 033345101/M (in base 10), 0ZTMLF (in base 32),

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende in via sperimentale alle specialità autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 9 giugno 1998 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale ZOMIG è classificata come segue:

ZOMIG:

3 compresse film rivestite 250 mg;

A.I.C. n. 033345012/M (in base 10), 0ZTMHN (in base 32);

classe «B», al prezzo di L. 40.000,

Titolare A.I.C.: Zeneca S.p.a. - Palazzo Volta, via F. Sforza - Basiglio (Milano).

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 9 luglio 1998

Il capo del Dipartimento: MARTINI

98A6695

DECRETO 14 luglio 1998.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Artrotec».

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 125/1997 del 23 maggio 1997 con il quale la società Searle farmaceutici - Divisione della Monsanto italiana S.p.a., via W. Tobagi, 8 - 20068 Peschiera Borromeo (Milano), è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale ARTROTEC con le specificazioni di seguito indicate:

ARTROTEC 75:

10 compresse da 75 mg + 200 mcg;

A.I.C. n. 029757046/M (in base 10), 0WD3MQ (in base 32).

ARTROTEC 75:

30 compresse da 75 mg + 200 mcg;

A.I.C. n. 029757059/M (in base 10) 0WD3N3 (in base 32),

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende in via sperimentale alle specialità autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1 comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 27 maggio 1998 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale ARTROTEC è classificata come segue:

ARTROTEC 75:

30 compresse da 75 mg + 200 mcg;

A.I.C. n. 029757059/M (in base 10), 0WD3N3 (in base 32);

classe «B», con nota 1-*bis,* al prezzo di L. 29.000,

Titolare A.I.C.: Searle farmaceutici - Divisione della Monsanto italiana S.p.a., via W. Tobagi, 8 - 20068 Peschiera Borromeo (Milano).

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 14 luglio 1998

Il capo del Dipartimento: MARTINI

98A6696

DECRETO 14 luglio 1998.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Misofenac».

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 126/1997 del 23 maggio 1997 con il quale la società Sefarma S.r.l., via W. Tobagi, 8 - 20068 Peschiera Borromeo (Milano), è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale MISOFENAC con le specificazioni di seguito indicate:

MISOFENAC 75:

10 compresse da 75 mg + 200 mcg;

A.I.C. n. 029316054/M (in base 10), 0VYNYQ (in base 32);

MISOFENAC 75:

30 compresse da 75 mg + 200 mcg;

A.I.C. n. 029316041/M (in base 10), 0VYNY9 (in base 32),

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende in via sperimentale alle specialità autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 27 maggio 1998 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale MISOFENAC è classificata come segue:

MISOFENAC 75:

30 compresse da 75 mg + 200 mcg;

A.I.C. n. 029316041/M (in base 10), 0VYNY9 (in base 32);

classe «B», con nota 1-*bis*, al prezzo di L. 29.000.

Titolare A.I.C.: Sefarma S.r.l., via W. Tobagi, 8 - 20068 Peschiera Borromeo (Milano).

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 14 luglio 1998

Il capo del Dipartimento: MARTINI

98A6697

DECRETO 16 luglio 1998.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Levo-2-97».

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 219/1997 del 5 marzo 1998 con il quale la società Hoechst Farmaceutici S.p.a., via Garofalo, 39, Milano, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale LEVO-2-97 con le specificazioni di seguito indicate:

LEVO-2-97:

«250» 5 compresse film rivestite 250 mg;

A.I.C. n. 033633013 (in base 10), 102DRP (in base 32).

LEVO-2-97:

«250» 10 compresse film rivestite 250 mg;

A.I.C. n. 033633025 (in base 10), 102DS1 (in base 32).

LEVO-2-97:

«500» 5 compresse film rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 033633037 (in base 10), 102DSF (in base 32).

LEVO-2-97:

«500» 7 compresse film rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 033633049 (in base 10), 102DST (in base 32).

LEVO-2-97:

«500» 10 compresse film rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 033633052 (in base 10), 102DSW (in base 32).

LEVO-2-97:

«500» 1 flac. 100 ml soluzione per infusione.

A.I.C. n. 033633064 (in base 10), 102DT8 (in base 32),

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende in via sperimentale alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 9 giugno 1998 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale LEVO-2-97 è classificata come segue:

LEVO-2-97:

«250» 5 compresse film rivestite 250 mg;

A.I.C. n. 033633013 (in base 10), 102DRP (in base 32);

classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 18.500 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 30.550 (IVA inclusa).

LEVO-2-97:

«500» 5 compresse film rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 033633037 (in base 10), 102DSF (in base 32).

classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 29.700 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 49.050 (IVA inclusa).

LEVO-2-97:

«500» 1 flac. 10 ml soluzione per infusione;

A.I.C. n. 033633064 (in base 10), 102DT8 (in base 32);

classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 54.500 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 119.990 (IVA inclusa).

LEVO-2-97:

«250» 10 compresse film rivestite 250 mg;

A.I.C. n. 033633025 (in base 10), 102DS1 (in base 32);

classe «C».

LEVO-2-97:

«500» 7 compresse film rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 033633049 (in base 10), 102DST (in base 32);

classe «C».

LEVO-2-97:

«500» 10 compresse film rivestite 500 mg;

A.I.C. n. 033633052 (in base 10), 102DSW (in base 32);

classe «C»,

Titolare A.I.C.: Hoechst Farmaceutici S.p.a., via Garofalo, 39 - Milano.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 16 luglio 1998

Il capo del Dipartimento: MARTINI

98A6698

DECRETO 16 luglio 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Inderal».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO
PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Zeneca S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione dal 1° novembre 1998, data di scadenza dei lotti già prodotti, della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Zeneca S.p.a. è sospesa, a decorrere dal 1° novembre 1998, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29

maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

«INDERAL», confezione da 50 compresse 80 mg, A.I.C. n. 020854042.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 16 luglio 1998

Il dirigente: PICCININ

98A6742

DECRETO 16 luglio 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Gynergen».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO
PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 3 giugno 1998 con la quale la ditta Novartis Farma S.p.a. dichiara la sospensione, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)* secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Novartis Farma S.p.a., è sospesa ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

«GYNERGEN», confezione im 6 fiale 1 ml. 1/4 mg, A.I.C. n. 005557018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 16 luglio 1998

Il dirigente: PICCININ

98A6743

DECRETO 17 luglio 1998.

Conferma del dispositivo del decreto 4 febbraio 1998 concernente la revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO
PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, che modifica il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto direttoriale n. 805/R.M.V./D/129 del 4 febbraio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1998, con il quale sono state revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali: «Biolucchini» - ditta Geymonat, «Crema alla placenta» - ditta Geymonat, «Cariomix» - ditta Intes, «Placentina» - ditta Intes, «Polides» - ditta Farmigea e «Amniex» - ditta Mastelli;

Visti i ricorsi presentati al Tar del Lazio avverso il decreto direttoriale suddetto dalle ditte Geymonat S.p.a. e Farmigea S.p.a. rispettivamente per le specialità medicinali «Biolucchini» e «Polides»;

Viste le ordinanze del Tar del Lazio del 18 maggio 1998 relative all'accoglimento parziale delle istanze cautelari avanzate nei suddetti ricorsi «... ai soli fini del riesame della questione entro sessanta giorni dalla notifica della presente ordinanza ...»;

Viste le relazioni del Consiglio superiore di sanità che, sentite in audizione le ditte Geymonat e Farmigea in data 9 luglio 1998, «... ritenendo di non aver acquisito elementi sufficienti a dimostrare la sicurezza del prodotto per quanto riguarda l'eventuale trasmissione di malattie infettive da agenti patogeni convenzionali e non ... conferma il proprio parere favorevole alla revoca delle specialità medicinali Biolucchini della ditta Geymonat e Polides della ditta Farmigea ...»;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 30 gennaio 1998, ha invitato il Dipartimento competente «... a formulare specifiche norme sull'utilizzo, a qualunque scopo terapeutico, di prodotti di derivazione biologica attualmente non regolamentati ...»;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco che, nella seduta del 24 febbraio 1998, ha proposto «... di emanare un provvedimento per vietare l'utilizzo di derivati da placenta umana nei prodotti ad uso umano ...»;

Considerato che peraltro è in corso di definizione la procedura relativa al «Divieto di utilizzo di derivati da placenta di origine umana per la produzione di medicinali ad uso umano», disposta con decreto ministeriale notificato alla Commissione europea in data 10 luglio 1998 ai sensi dell'art. 9, punto 7, della direttiva del Consiglio del 28 marzo 1983 - 83/189/CEE e successive modificazioni;

Ritenuto che sussistano le condizioni per confermare il provvedimento assunto in data 4 febbraio 1998 in ordine alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali oggetto del provvedimento medesimo;

Ritenuto di precisare che il provvedimento del 4 febbraio 1998 è stato adottato ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Decreta:

Il decreto direttoriale n. 805/R.M.V./D129 del 4 febbraio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1998 è confermato nella sua parte dispositiva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1998

Il dirigente: PICCININ

98A6741

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 luglio 1998.

Conferma nell'incarico del commissario delle imprese del gruppo F.lli Costanzo in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 26 marzo 1996 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. F.lli Costanzo e sono nominati commissari l'avv. Gaetano Alessi, il dott. Stefano Nannerini ed il prof. Felice Santonastaso;

Visti i propri decreti emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 maggio 1996, 9 agosto 1996, 2 settembre 1996, 24 ottobre 1996, 5 dicembre 1996, 9 gennaio 1997, 11 febbraio 1997, 2 maggio 1997, 5 maggio 1997, 11 agosto 1997, 30 dicembre 1997 e 28 aprile 1998 con i quali sono state poste in amministrazione straordinaria le società Proter S.r.l., Fimalz S.p.a., Carifer Soc. cons. a r.l., Ediltekna S.r.l., Zeutron S.p.a., S.C.I.A. S.r.l., Telejonica S.r.l., So.Co.Mar. S.p.a., Consorzio Protedil, Cos.Afra. - Società consortile per azioni, R.T.A. - Realizzazioni turistiche alberghiere S.p.a., Consorzio Ferrovie «Fer Consortium», PAT2 S.r.l., Co.B.Na. s.c.p.a., Co.Ge.Sa. S.p.a., A.I.S.A. - Acque irrigue S. Antonio S.r.l., Fin.It. - Finanziaria italiana S.p.a., S.C.E.L.F. - Società consortile lavori ferroviari S.r.l. e Consorzio Cons.E.P. - Consorzio per l'edilizia prefabbricata e sono stati nominati commissari l'avv. Gaetano Alessi, il dott. Stefano Nannerini ed il prof. Felice Santonastaso;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale il dott. Raffaele Santoro è temporaneamente nominato commissario della S.p.a. F.lli Costanzo e delle imprese ad essa collegate assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria, in sostituzione dei signori avv. Gaetano Alessi, dott. Stefano Nannerini e prof. Felice Santonastaso, sospesi dall'incarico per il periodo di sei mesi;

Viste le dimissioni dall'incarico presentate in data 6 maggio 1998 dal dott. Nannerini ed in data 7 maggio 1998 dall'avv. Alessi e dal prof. Santonastaso;

Ritenuto di accettare le dimissioni e di confermare nell'incarico il dott. Raffaele Santoro;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. F.lli Costanzo e delle imprese ad essa collegate, citate in premessa, il dott. Raffaele Santoro nato a Castellamare di Stabia l'11 aprile 1923, già nominato commissario per il periodo di sei mesi, è confermato nell'incarico in sostituzione dei signori avv. Gaetano Alessi, dott. Stefano Nannerini e prof. Felice Santonastaso dimissionari.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro dell'industria del commercio e del'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

98A6704

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 21 luglio 1998.

Adempimenti delle attività industriali soggette agli obblighi di cui agli articoli 4 e/o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, come modificati dall'art. 1, commi 3 e 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 1° febbraio 1996;

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 19 maggio 1997, n. 137, che fa salvi i termini stabiliti dall'art. 15 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461;

Visto il decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997;

Tenuto conto della direttiva 96/82/CE ed in particolare dell'allegato I, parti 1 e 2;

Sentita la conferenza dei servizi di cui all'art. 9 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, in data 8 aprile 1998;

Decreta:

Articolo unico

Le attività esistenti che rientrano negli obblighi degli articoli 4 e/o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, a seguito delle nuove disposizioni che variano la classificazione delle sostanze pericolose, di cui al decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997, devono espletare i necessari adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 21 luglio 1998

p. *Il Ministro dell'ambiente*
CALZOLAIO

p. *Il Ministro dell'interno*
BARBERI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BERSANI

98A6701

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 9 luglio 1998.

Estensione della dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Torino.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale del 13 novembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novem-

bre 1997, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità della siccità verificatasi dal 1° febbraio 1997 al 1° giugno 1997 in alcuni comuni della provincia di Torino per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g)*;

Viste le delibere di giunta n. 5 - 22701 del 15 ottobre 1997, e n. 57 - 23766 con le quali la regione Piemonte propone di estendere l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f)*, della legge n. 185/1992, ai territori dei comuni di Baldissero Torinese, Buttigliera Alta, Cavagnolo, Giaveno, Mercenasco, Montaldo Torinese, Monteu a Po, Novalesa, Reano, San Gillio, Sant'Ambrogio di Torino, Sciolze, Venaus;

Vista la relazione tecnica integrativa regionale del 24 aprile 1998;

Ritenuto di accogliere la proposta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità della siccità verificatasi dal 1° febbraio 1997 al 1° giugno 1997, di cui al decreto 13 novembre 1997 richiamato nelle premesse, è estesa ai territori agricoli dei comuni di Baldissero Torinese, Buttigliera Alta, Cavagnolo, Giaveno, Mercenasco, Montaldo Torinese, Monteu a Po, Novalesa, Reano, San Gillio, Sant'Ambrogio di Torino, Sciolze, Venaus, della provincia di Torino, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 2, lettere *c), d), f)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1998

Il Ministro: PINTO

98A6687

DECRETO 9 luglio 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Forlì, Modena e Ravenna.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dall'8 marzo 1998 al 27 marzo 1998 nella provincia di Modena;

gelate dal 21 marzo 1998 al 22 marzo 1998 nella provincia di Ravenna;

gelate 22 marzo 1998 nella provincia di Forlì;

grandinate 1° maggio 1998 nella provincia di Ravenna;

grandinate 1° maggio 1998 nella provincia di Forlì;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Forlì: gelate del 22 marzo 1998, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Borghi, Cesena, Cesenatico, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Modigliana, Montiano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Tredozio; grandinate del 1° maggio 1998, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli;

Modena: gelate dall'8 marzo 1998 al 27 marzo 1998, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Castelfranco Emilia, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola;

Ravenna: gelate del 21 marzo 1998, del 22 marzo 1998, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Brisighella, Castel

Bolognese, Faenza, Riolo Terme; grandinate del 1° maggio 1998, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1998

Il Ministro: PINTO

98A6688

DECRETO 9 luglio 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bari, Brindisi e Lecce.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 22 marzo 1998 al 24 marzo 1998 nella provincia di Bari;

gelate dal 23 marzo 1998 al 24 marzo 1998 nella provincia di Brindisi;

gelate dal 23 marzo 1998 al 24 marzo 1998 nella provincia di Lecce;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bari: gelate del 22 marzo 1998, del 24 marzo 1998, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Acquaviva delle Fonti, Bitonto, Casamassima, Castellana Grotte, Conversano, Corato, Grumo Appula, Palo del Colle, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Terlizzi, Toritto, Turi;

Brindisi: gelate del 23 marzo 1998, del 24 marzo 1998, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Carovigno, Latiano, San Vito dei Normanni;

Lecce: gelate del 23 marzo 1998, del 24 marzo 1998, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Alliste, Leverano, Nardò, Racale, Salve, Taviano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1998

Il Ministro: PINTO

98A6689

DECRETO 9 luglio 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Oristano e Sassari.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della. legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sardegna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dall'11 marzo 1998 al 15 aprile 1998 nella provincia di Oristano;

grandinate dal 12 aprile 1998 al 14 aprile 1998 nella provincia di Sassari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Oristano: gelate dell'11 marzo 1998, del 15 aprile 1998, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Bauladu, Marrubiu, Milis, San Vero Milis, Tramatza, Uras;

Sassari: grandinate dal 12 aprile 1998 al 13 aprile 1998, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Alghero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1998

Il Ministro: PINTO

98A6683

DECRETO 9 luglio 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Udine.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 21 marzo 1998 al 22 marzo 1998 nella provincia di Udine;

piogge persistenti dal 13 aprile 1998 al 14 aprile 1998 nella provincia di Udine;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Udine: gelate dal 21 marzo 1998 al 22 marzo 1998, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Terzo D'Aquileia, Villa Vicentina; piogge persistenti dal 13 aprile 1998 al 14 aprile 1998, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Cividale del Friuli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1998

Il Ministro: PINTO

98A6684

DECRETO 9 luglio 1998

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Massa.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 10 aprile 1998 all'11 aprile 1998 nella provincia di Massa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Massa: grandinate dal 10 aprile 1998 all'11 aprile 1998, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Carrara, Massa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1998

Il Ministro: PINTO

98A6685

DECRETO 9 luglio 1998.

Estensione della dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale del 13 maggio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 1998, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dal 25 novembre 1996 al 15 dicembre 1996 in alcuni comuni della provincia di Salerno per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992 art. 3 comma 3 lettera *b);*

Vista la nota integrativa n. 4/4399 del 5 giugno 1998, con la quale la regione Campania propone di estendere l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)* della legge n. 185/1992, al tertitorio del comune Pisciotta erroneamente escluso dalla delimitazione per errore di trascrizione;

Ritenuto di accoglire la proposta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dal 25 novembre 1996 al 15 dicembre 1996, di cui al decreto 13 maggio 1998 richiamato nelle premesse, è estesa al comune di Pisciotta, della provincia di Salerno, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettere *b),* della legge 14 febbraio 1992 n. 185.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1998

Il Ministro: PINTO

98A6686

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Casa», in Rovellasca, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze del verbale di accertamento ispettivo del 24 novembre 1997, eseguito dalla Direzione provinciale del lavoro di Como nei confronti della società cooperativa edilizia «La Casa», con sede in Rovellasca (Como), la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali esistenti;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «La Casa», con sede in Rovellasca (Como), costituita per rogito notaio dott. Ferdinando Bellini in data 30 ottobre 1972, repertorio n. 32170/6456, registro società n. 8199, tribunale di Como, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Ruggero Redaelli, nato Carate Brianza il 25 luglio 1963 e residente a Lissone (Milano), via don G. Minzoni, 56/b, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A6702

DECRETO 8 luglio 1998.

Intestazione alla società Intelit S.r.l. di numero complessivo di otto unità di mobilità lunga già assegnate con decreto ministeriale del 25 marzo 1998.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 1997, n. 229;

Visto il decreto ministeriale del 25 marzo 1998 relativo all'attribuzione del contingente delle tremilacinquecento unità da porre in mobilità lunga;

Visto in particolare l'art. 1 del decreto ministeriale sopra citato che assegna alle società Intelpa Intelcat Intelna rispettivamente n. 3, n. 3 e n. 4 posti di mobilità lunga;

Visto in particolare l'art. 5 del decreto ministeriale sopra citato che conferisce alle società destinatarie del piano di cui all'art. 1 del decreto medesimo, la distribuzione nel proprio ambito delle unità da porre in mobilità lunga, sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della società Intelpa relativa alla cessione del ramo di azienda installazione e commutazione;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della società Intelna relativa alla cessione del ramo di azienda installazione e commutazione;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della società Intelcat relativa all'acquisizione dei rami di azienda installazione e commutazione delle società Intelpa e Intelna;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria del 15 gennaio 1998 con cui la società Intelcat ha mutato la propria denominazione sociale in Intelit S.r.l.;

Visto il certificato storico della camera di commercio di Catania recante la modifica di cui al capoverso precedente;

Visto il verbale di accordo tra Intelna, Intelit (ex Intelcat) e le organizzazioni sindacali lavorative in cui le parti hanno convenuto che le mobilità di cui al decreto del 25 marzo 1998 devono intendersi riferite ai lavoratori impiegati nel ramo d'azienda conferito;

Visto il verbale di accordo tra Intelpa, Intelit (ex Intelcat) e le organizzazioni sindacali lavorative in cui le parti hanno convenuto che una delle tre mobilità di cui al decreto del 25 marzo 1998 deve intendersi riferita ai lavoratori impiegati nel ramo d'azienda conferito;

Vista la domanda presentata dalla società Intelit;

Ritenuto per quanto sopra di dover intestare alla società Intelit otto posti di mobilità lunga già assegnati con il decreto ministeriale del 25 marzo 1998 rispettivamente alle società Intelcat (tre), Intelna (quattro), Intelpa (uno dei tre già assegnati);

Decreta:

Art. 1.

A Intelit S.r.l. è intestato il numero complessivo di otto unità di mobilità lunga, risultante dalle assegnazioni fatte con il decreto ministeriale del 25 marzo 1998 rispettivamente alle società Intelcat (tre), Intelna (quattro), Intelpa (uno dei tre già assegnati).

Roma, 8 luglio 1998

Il Ministro: TREU

98A6703

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 28 maggio 1998.

Modificazioni al «Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità».

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, ove è previsto che nel provvedimento di autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizioni di eccezionalità può essere imposto un servizio di scorta della Polizia stradale o di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento;

Atteso che nello stesso art. 10, al comma 9, è data facoltà alla Polizia stradale, nel caso in cui nel provvedimento di autorizzazione sia prescritta la scorta da parte della stessa, di autorizzare l'impresa di avvalersi della scorta tecnica;

Visto l'art. 16 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che stabilisce i casi in cui l'ente che rilascia il provvedimento di autorizzazione prescrive la scorta di polizia o la scorta tecnica;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1997, n. 3806, con il quale il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, ha approvato il disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità;

Valutate le istanze formulate dalle associazioni di categoria dell'autotrasporto, al fine di semplificare le modalità di svolgimento del servizio di scorta tecnica, contemperandole con le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;

Ritenuto utile ed opportuno procedere ad una modifica delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 del predetto disciplinare, anche sulla base di alcune esperienze maturate in altri paesi dell'Unione europea;

Considerato che dalle segnalazioni pervenute da parte dei Ministeri dell'interno e dei trasporti, oltre che dalle associazioni di categoria dell'autotrasporto, risulta che le imprese a tutt'oggi autorizzate all'espletamento del servizio di scorta tecnica non sono sufficienti per garantire il servizio su tutto il territorio nazionale;

Ritenuto pertanto necessario prevedere un regime transitorio che promuova la graduale entrata in vigore di tutte le prescrizioni contenute nel predetto disciplinare permettendo, nelle more del completamento degli adempimenti, di avvalersi per le scorte di mezzi e personale di cui chi effettua il trasporto abbia la disponibilità, ferma restando la possibilità da parte delle imprese già autorizzate di effettuare le scorte;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 10 ed 11 del «Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità», approvato con il decreto ministeriale 18 luglio 1997, n. 3806, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 10 *(Numero dei veicoli utilizzati per i servizi di scorta)*. — 1. Salvo il caso in cui l'autorizzazione alla circolazione o quella della Polizia stradale prevedano la possibilità di formare un convoglio di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, ogni veicolo o trasporto deve essere scortato da:

a) un autoveicolo avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5, per veicoli o trasporti che hanno larghezza non superiore a 3 m e lunghezza non superiore a 27 m e che circolano su strade a senso unico di marcia, o a carreggiate separate con almeno due corsie disponibili per senso di marcia, o, in alternativa, limitatamente alla circolazione in autostrada, per veicoli o trasporti che hanno larghezza non superiore a 3,20 m e lunghezza non superiore a 18,75 m;

b) due autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5, per veicoli e trasporti che superano le dimensioni indicate alla lettera *a)* e che circolano sulle strade indicate nella stessa;

c) un autoveicolo avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con una persona a bordo, oltre il conducente, munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5, per veicoli e trasporti che hanno larghezza non superiore a 2,55 m e lunghezza non superiore a 27 m, o, in alternativa, larghezza non superiore a 2,70 m e lunghezza non superiore a 21 m e che circolano sulle strade a carreggiata unica con una o più corsie per senso di marcia e sulle strade di cui alla lettera *a)* limitatamente ai tratti temporaneamente a doppio senso di circolazione;

d) due autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, per veicoli e trasporti che superano le dimensioni indicate alla lettera *c)* e che circolano sulle strade indicate nella stessa. Sull'autoveicolo collocato a protezione anteriore deve trovarsi, oltre al conducente, una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5, mentre sull'autoveicolo posto a protezione posteriore può prendere posto il solo conducente purché sia abilitato ai sensi dell'art. 5.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, la Polizia stradale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, può imporre che, in determinate condizioni di traffico, o per taluni veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità aventi caratteristiche o dimensioni particolari, la scorta sia effettuata da più veicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti.

Art. 11 *(Posizione dei veicoli di scorta)*. — 1. Durante lo svolgimento del servizio, gli autoveicoli di scorta tecnica dovranno essere sempre posizionati in modo da

garantire, in tutte le situazioni di traffico, la massima visibilità del convoglio, l'individuazione di eventuali impedimenti al sicuro movimento del veicolo nonché l'eventuale arresto in condizioni di assoluta sicurezza.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in relazione alle diverse tipologie di strade, ed in funzione della velocità media dei veicoli in transito, gli autoveicoli di scorta tecnica sono collocati secondo i seguenti schemi indicativi:

a) per le strade o per i tratti di strada anche temporaneamente con unica carreggiata, a doppio senso di circolazione, nel caso in cui sia previsto un solo autoveicolo di scorta lo stesso precederà il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità ad una distanza non inferiore a m 50, mentre nel caso in cui siano previsti due autoveicoli di scorta, il primo veicolo di scorta precederà il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità ad una distanza non inferiore a m 50 mentre il secondo lo seguirà ad una distanza non inferiore a m 50 e non superiore a m 80;

b) per le strade o per i tratti di strada a senso unico o a carreggiate separate nel caso in cui sia previsto un solo autoveicolo di scorta lo stesso seguirà il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità ad una distanza non inferiore a m 30 e non superiore a m 150, mentre nel caso in cui siano previsti due autoveicoli di scorta, il primo veicolo di scorta seguirà sempre il convoglio eccezionale ad una distanza non inferiore a m 30 e non superiore a m 50, mentre il secondo, posto a protezione posteriore del convoglio, lo seguirà ad una distanza non inferiore a m 100 e non superiore a m 150.».

Art. 2.

Al comma 2, la lettera *b)*, dell'art. 14, del «Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità», approvato con il decreto ministeriale del 18 luglio 1997, n. 3806, è sostituita dalla seguente:

«*b)* le dimensioni, le masse e le caratteristiche del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità, da scortare siano non superiori a quelle autorizzate. La verifica delle masse è effettuata unicamente su base documentale.».

Art. 3.

Al «Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità», approvato con il decreto ministeriale del 18 luglio 1997, n. 3806, dopo il titolo II è aggiunto, in fine, il seguente titolo:

«*Titolo III*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 17 *(Disposizioni transitorie).* — 1. Ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decrerto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, fino al 30 novembre 1998, laddove sussistano le condizioni previste dall'art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l'imposizione della scorta tecnica la stessa sarà prescritta dall'ente competente al rilascio delle autorizzazioni con l'esplicita annotazione che, nell'impossibilità di avvalersi di imprese autorizzate ai sensi degli articoli 2 e 3, è fatto obbligo di rivolgersi agli uffici della polizia stradale per le successive determinazioni.

2. Nei casi in cui al comma 1, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, fino al 30 novembre 1998 la Polizia stradale, verificata la documentazione prodotta da cui risulti che in tutto l'itinerario o in parte di esso non sia possibile avvalersi di imprese autorizzate ai sensi degli articoli 2 e 3, consente per i tratti interessati, l'effettuazione della scorta con veicoli nelle disponibilità di chi effettua il trasporto e con propri dipendenti o soci, di provata esperienza, in quanto possibile abilitati ai sensi dell'art. 5.

3. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, l'ente che rilascia l'autorizzazione abbia previsto direttamente la scorta di Polizia stradale, la stessa, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, fino al 30 novembre 1998, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autorizzerà l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica. Qualora successivamente alla prescrizione di scorta tecnica sia verificato dalla documentazione che in tutto il percorso o in parte dello stesso non sia possibile avvalersi delle imprese autorizzate ai sensi degli articoli 2 e 3, la Polizia stradale può consentire l'effettuazione delle scorte con veicoli e personale nella disponibilità di chi effettua il trasporto aventi i requisiti indicati dal comma 2.

4. Nei casi previsti dai comma 2 e 3 devono essere rispettate tutte le previsioni del presente disciplinare relative al numero ed all'equipaggiamento dei veicoli, al numero delle persone da impiegare per ciascuna scorta, nonché tutte le disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta.

In tali casi il caposcorta è nominato da chi effettua il trasporto e rimane in ogni caso vietato effettuare interventi di regolazione e di segnalazione del traffico.

5. Fino al 30 novembre 1998, la frequenza delle sessioni d'esame può essere ridotta fino ad una cadenza mensile, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 1.».

Art. 4.

Le modifiche ivi previste verranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Roma, 28 maggio 1998

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

98A6699

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

DECRETO RETTORALE 13 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585 e, successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modificazioni ed aggiornamenti al precitato testo unico convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, con la quale è stata istituita, tra l'altro, l'Università degli studi del Molise;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1997, relativo alla rideterminazione dei predetti settori scientifico-disciplinari, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1996, concernente modificazioni all'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze politiche;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi del Molise, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1996;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 27 gennaio 1998, recante la disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di economia del 12 dicembre 1997, del senato accademico del 15 dicembre 1997 e del consiglio di amministrazione del 17 dicembre 1997, relative alla proposta di modifica dello statuto dell'Università degli studi del Molise concernenti l'istituzione e l'attivazione, presso la facoltà di economia, del corso di laurea in scienze politiche, a far data dall'anno accademico 1998/99;

Vista la delibera del 19 giugno 1998 del comitato regionale di coordinamento, istituito ai sensi dell'art. 3 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 27 gennaio 1998;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, protocollo n. 1/98 del 16 giugno 1998, sull'autonomia didattica;

Nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come di seguito riportato:

Art. 1.

L'art. 17 del vigente statuto è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo relativo all'inserimento, presso la facoltà di economia, dell'ordinamento del corso di laurea in scienze politiche, a far data dall'anno accademico 1998/99.

«Art. 17 *(Facoltà di economia)*. — La facoltà di economia dell'Università degli studi del Molise conferisce:

a) la laurea in discipline economiche e sociali;

b) la laurea in economia aziendale;

c) la laurea in scienze politiche;

d) il diploma universitario in servizio sociale;

e) il diploma universitario in gestione delle imprese alimentari;

f) il diploma universitario in scienze assicurative;

g) il diploma universitario in gestione delle imprese della pesca.

Presso la facoltà di economia dell'Università degli studi del Molise afferisce la scuola di specializzazione in gestione dell'ambiente.

Art. 2.

Dopo l'art. 38 del vigente statuto sono aggiunti, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione ed attivazione del corso di laurea in scienze politiche:

«Art. 39-*c)* (*Laurea in scienze politiche*). — È istituito presso la facoltà di economia dell'Università degli studi del Molise il corso di laurea in scienze politiche. Detto corso ha durata quadriennale.

Le iscrizioni al corso di laurea possono essere programmate purché in conformità alla legislazione vigente.

Il corso di laurea in scienze politiche fornisce conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione interdisciplinare nei campi politologico, sociologico, storico-politico, giuridico-istituzionale e politico-economico.

Art. 40. — Il corso di laurea in scienze politiche ha durata quadriennale e comprende almeno ventuno annualità d'insegnamento, oltre ad almeno due annualità d'insegnamento relative a due lingue straniere.

Il corso di laurea in scienze politiche si articola in un biennio propedeutico ed in un biennio di specializzazione.

Per essere ammessi all'esame di laurea è necessario aver superato gli esami di profitto relativi agli insegnamenti indicati nel piano di studi approvato dal consiglio di facoltà oltre alla prova di cui al successivo articolo 41. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in scienze politiche.

I consigli delle strutture didattiche competenti individuano gli insegnamenti del primo e del secondo biennio secondo i successivi articoli 41 e 42, e stabiliscono le modalità degli esami di profitto e di laurea.

Art. 41. — Il biennio propedeutico comprende dodici annualità d'insegnamento fondamentali, delle quali otto da scegliersi in ragione di una per area, nell'ambito delle seguenti aree disciplinari e riconducibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:

1) diritto costituzionale comparato (N11X);

2) diritto privato (N01X);

3) diritto pubblico (N09X);

4) economia politica (P01A);

5) filosofia politica (Q01A);

6) sociologia generale (Q05A);

7) scienza politica (Q02X);

8) statistica (S01A);

9) storia delle dottrine politiche (Q01B);

10) storia contemporanea (M04X);

11) linguistica inglese (L18C);

12) linguistica francese (L16B);

oltre una prova di sistemi di elaborazione delle informazioni (K05A);

Per ognuna degli insegnamenti di cui al precedente comma dovranno essere assicurate l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'insegnamento medesimo e un'adeguata formazione metodologica.

La struttura didattica competente determina ai sensi della normativa vigente i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Art. 42. — Il biennio di specializzazione si articola in quattro indirizzi:

1) politico-economico;

2) politico-sociale;

3) politico-internazionale;

4) storico-politico.

Ciascun indirizzo comprende almeno undici annualità di insegnamento, anche divisibili in moduli semestrali. Nel piano didattico statutario sette annualità di insegnamento sono rese obbligatorie dal consiglio della struttura didattica competente nell'ambito delle sottoelencate aree disciplinari caratterizzanti per ogni indirizzo, riferibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:

1a. *Indirizzo politico economico:*

Contabilità di Stato e degli enti pubblici (N10X, P01C);

Demografia (S03A);

Diritto commerciale (N04X);

Diritto dell'economia (N05X);

Econometria (P01E);

Economia e politica dello sviluppo (P01H);

Economia e politica industriale (P01I);

Economia e politica monetaria (P01F),

Economia e politica agraria (G01X);

Economia, gestione e organizzazione aziendale (P02A, P02B, P02D, P02E);

Economia internazionale (P01G);

Economia politica - analisi economica (P01A);

Economia regionale (N10J);

Matematica per le scienze economiche e sociali (S04A);

Politica economica (P01B);

Scienza dell'amministrazione (Q02X);

Scienza delle finanze, economia delle istituzioni pubbliche (P01C);

Sociologia economica e del lavoro (Q05C);

Statistica economica (S02X);

Storia del pensiero economico (P01D)

1b. *Indirizzo politico-sociale:*

Demografia (S03A);

Diritto del lavoro e previdenza sociale (N07X);

Economia e politica agraria (G01X);

Etnologia e antropologia culturale (M05X);

Organizzazione e pianificazione dell'ambiente e del territorio (M06B);

Politica economica (P01B);

Politiche sociali e metodologie delle scienze sociali (Q05A);

Psicologia sociale e del lavoro (M11B, M11C);

Sociologia dei fenomeni politici (Q05E);

Sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B);

Sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C);

Sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D);

Sociologia giuridica e mutamento sociale, sociologia della devianza (N21X, Q05F, Q05G);

Scienza politica, politiche pubbliche (Q02X);

Statistica sociale (S03B).

1c. *Indirizzo politico-internazionale:*

Diritto comparato (N02X, N11X);

Diritto e organizzazione internazionale, diritti dell'uomo (N02X, N14X);

Economia e politica monetaria (P01F);

Economia e politica agraria (G01X);

Economia internazionale (P01G);

Geografia politica ed economica; economia e politica dell'ambiente (M06B, P01B);

Politica economica europea (P01B);

Scienza politica (Q02X);

Storia contemporanea (M04X);

Storia delle relazioni internazionali (Q04X);

Storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A, Q06B);

Storia e istituzioni delle Americhe (Q03X);

Storia e istituzioni dell'Europa orientale (M02B);

Teoria e politica dello sviluppo (P01H).

1d. *Indirizzo storico-politico.*

Filosofia della storia (M07C);

Filosofia politica (Q01B);

Geografia politica ed economica (M06B);

Storia contemporanea (M04X);

Storia dei Paesi islamici (L14A);

Storia del diritto italiano (L19X);

Storia dell'Europa orientale (M02B);

Storia delle dottrine politiche (Q01A);

Storia delle istituzioni politiche (Q01C);

Storia delle relazioni internazionali (Q04X);

Storia del pensiero economico (P01D);

Storia economica (P03X);

Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A, Q06B);

Storia e istituzioni delle Americhe (Q03X);

Storia medioevale e storia moderna (M01X, M02A).

I restanti quattro insegnamenti per ogni indirizzo, denominati opzionali, sono liberamente scelti dagli studenti che seguono il piano didattico statutario tra quelli attivati nella facoltà.

Il biennio di specializzazione è organizzato dalla facoltà in conformità delle proprie esigenze peculiari, attivando almeno due indirizzi o eventuali combinazioni tra gli indirizzi indicati.

Il Consiglio della struttura didattica competente individua i criteri per la formazione dei piani di studio, assicurando agli studenti la possibilità di scegliere insegnamenti per almeno quattro annualità tra quelli attivati nella facoltà sede del corso di laurea, o nelle altre facoltà dell'università o di altre università, in Italia o all'estero, anche in altre aree disciplinari, purché in linea con le finalità formative degli indirizzi di specializzazione del corso di laurea».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 13 luglio 1998

Il rettore: CANNATA

98A6708

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 12 giugno 1998, n. **150/E.**

Art. 38 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Riapertura dei termini per la sanatoria dei redditi di pensione di fonte estera. Interpretazione autentica del comma 3, lettera *c)*, dell'art. 3 del TUIR approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'esclusione dalla base imponibile dei redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi.

Alle direzioni regionali delle entrate
Agli uffici delle entrate
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Ai centri di servizio delle imposte dirette e indirette

e, per conoscenza:
Al segretario generale
Al servizio centrale degli ispettori tributari
Al Comando generale della Guardia di finanza
Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate

PREMESSA

L'articolo 38 della legge in oggetto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998 ed entrata in vigore il giorno successivo, ha disposto, al comma 1, la riapertura di taluni termini per la regolarizzazione fiscale dei redditi di pensione di fonte estera, già prevista dall'art. 9-bis, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, la quale consiste nella possibilità di sanare la omessa dichiarazione, in tutto o in parte, di tali redditi, mediante il versamento delle relative imposte, nella misura del 25 per cento di quanto complessivamente dovuto ai fini dell'IRPEF, senza applicazione di sanzioni e interessi. Al comma 2, ha introdotto per l'anno 1996 - escluso dalla norma originaria di sanatoria - una speciale versione del ravvedimento operoso di cui all'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Al comma 3, infine, ha fornito una interpretazione autentica del comma 3, lett. c), dell'art. 3 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 28 dicembre 1986, n. 917, il quale dispone l'esclusione dalla base imponibile dei redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo, nel senso di

ritenere compresi fra tali redditi anche quelli derivanti da attività lavorative prestate nelle zone di frontiera e nei Paesi limitrofi.

Con circolare n. 281/E del 28.10.1997, sono stati illustrati gli aspetti sostanziali e procedimentali della anzidetta sanatoria, come disciplinata dal citato articolo 9-bis, e fornite istruzioni con specifico riguardo all'ambito soggettivo e oggettivo della stessa, agli adempimenti richiesti per quanto concerne sia le dichiarazioni integrative che il calcolo e il versamento delle relative imposte, nonché i conseguenti effetti.

Nel rinviare alle predette istruzioni circa le linee fondamentali dell'istituto, con la presente circolare si forniscono alcune precisazioni rese necessarie dall'anzidetta norma di proroga e, in particolare, per ciò che riguarda la parallela regolarizzazione dei tardivi e carenti versamenti, la disciplina transitoria nonchè il contenuto delle dichiarazioni integrative. Ulteriori precisazioni vengono fornite in merito alla cennata interpretazione autentica che ha escluso dalla formazione del reddito complessivo, ai fini dell'IRPEF, i redditi transnazionali dei soggetti residenti qualificati come lavoratori frontalieri.

Non senza sottolineare che il ritardo con il quale è avvenuta la definitiva approvazione della legge, in conseguenza del rinvio alle Camere del provvedimento originario, ha posto l'esigenza di specifici chiarimenti interpretativi, con riferimento alla fondamentale ratio delle disposizioni in commento.

PARTE PRIMA - SANATORIA REDDITI DA PENSIONE DI FONTE ESTERA

1 - AMBITO SOGGETTIVO

Circa l'ambito soggettivo di applicazione della sanatoria oggetto di proroga, occorre anzitutto precisare che, ai fini della relativa individuazione, il testuale riferimento fatto al comma 1, secondo periodo, dell'art. 38 della legge in commento ai "soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 9 - bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n.

140", consente di risolvere il problema di natura transitoria relativo ai soggetti che, non avendo effettuato il versamento della prima (o dell'unica). rata entro il 1° dicembre 1997 (termine finale originariamente previsto per l'esercizio della sanatoria), sono stati destinatari di accertamenti divenuti definitivi, ovvero di decisioni passate in giudicato, successivamente a tale data. Nei confronti di tali soggetti, infatti, la succitata norma di proroga spiega un'efficacia retroattiva, nel senso di ritenere irrilevanti - ancorchè definitivi - sia i predetti accertamenti che le cennate decisioni degli Organi del contenzioso, semprechè, ovviamente, i soggetti destinatari provvedano entro il 30 giugno 1998 al versamento, in unica soluzione, di quanto dovuto al 1° dicembre 1997.

Alla predetta efficacia retroattiva si associano, tuttavia, i tradizionali limiti del "fatto compiuto", nel senso che i menzionati atti o sentenze definitivi, qualora abbiano dato luogo a dei pagamenti, ne precludono qualsiasi possibilità di ripetizione, per la sopravvenuta intangibilità della posizione giuridico-fiscale.

Ove trattisi di periodi d'imposta accertati in via non definitiva, i contribuenti interessati che risultino già destinatari di iscrizioni a ruolo effettuate a titolo provvisorio e intendano avvalersi della sanatoria appena prorogata possono presentare, con le modalità già indicate al paragrafo "5- Sospensione della riscossione" della citata circolare n. 281/E, una apposita istanza di sospensione. Gli Uffici destinatari, come parimenti già previsto per siffatte ipotesi nello stesso paragrafo "5", adotteranno le necessarie iniziative per la concessione di un congruo periodo di sospensione della riscossione.

Tra i soggetti ammessi alla sanatoria, come già precisato nella medesima circolare n. 281/E, rientrano anche i titolari di pensioni maturate a seguito di attività lavorative prestate nelle zone di frontiera e nei Paesi esteri limitrofi. Tale determinazione infatti non è influenzata dall'esonero dei redditi di lavoro conseguente alla interpretazione autentica fornita, ora, con il comma 3 dell'art. 1 della legge in commento del comma 3, lett. c), dell'art. 3 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 28 dicembre 1986, n. 917, in quanto le pensioni di natura privatistica, in conformità del modello OCSE, sono generalmente imponibili nel Paese di residenza del beneficiario.

2 - AMBITO OGGETTIVO

Nel confermare quanto già precisato nell'omologo paragrafo 2 della precedente circolare, si fa anzitutto presente che il ripetuto art. 38 della legge ha disposto al comma 1

- il rinvio al 30 giugno, senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi legali, del termine di versamento della seconda rata, originariamente fissato al 15 marzo 1998. Tale previsione riguarda, ovviamente, i soggetti che hanno provveduto al versamento della prima rata.

- La riapertura del termine di versamento della prima rata, originariamente fissato al 1° dicembre 1997, con obbligo di pagamento, in unica soluzione ed entro il 30 giugno 1998, delle somme dovute alla medesima data del 1° dicembre 1997, maggiorate degli interessi legali. Nonostante il tenore letterale della locuzione legale ("prima rata"), si ritiene che la riammissione in termine per usufruire della sanatoria riguardi non soltanto i soggetti che alla data del 1° dicembre 1997 non hanno versato la prima rata, ma anche quelli che non hanno effettuato alcun versamento.

- Il conguaglio - per coloro che abbiano effettuato entro il 1° dicembre 1997 il versamento della prima rata in misura inferiore a quanto dovuto - delle somme relative, provvedendo, entro il 30 giugno 1998, al relativo versamento, previa maggiorazione degli interessi legali, calcolati dalla medesima data del 1° dicembre sulla differenza versata in meno relativamente alla stessa prima rata. Gli interessi legali non si applicano sulle somme dovute e non versate, in tutto o in parte, per la seconda rata.

Alle suesposte opportunità, disposte direttamente dalla legge di proroga, si associa ovviamente l'obbligo per gli interessati, per quanto già precisato nella precedente circolare relativamente all'articolo 9-bis della legge originaria, di

presentare - ove non vi abbiano provveduto in precedenza - entro la data del 30 settembre 1998 una dichiarazione integrativa, sia pure diversamente e più sinteticamente articolata rispetto a quella indicata nella precedente circolare.

Con riguardo alla operatività temporale della sanatoria a seguito dell'entrata in vigore della disposizione di proroga, si precisa che :

- i periodi di imposta interessati sono quelli relativi agli anni 1990 (-per effetto della proroga biennale ex art. 57, comma 2, della legge n. 413 del 1991), 1992, 1993, 1994 e 1995; a questi si devono aggiungere anche i periodi d'imposta 1989 e 1991, qualora non fosse stata a suo tempo presentata la relativa dichiarazione dei redditi;

- per il periodo di imposta 1996, anche nel caso in cui non sia stata presentata la relativa dichiarazione dei redditi, si applica la nuova versione del ravvedimento operoso di cui al comma 2 dell'art. 38 in commento;

- sono esclusi tutti i periodi d'imposta per i quali siano intervenuti avvisi di accertamento divenuti definitivi o decisioni passate in giudicato anteriormente alla data del 30 maggio 1997.

3 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Nel confermare, anche a tale proposito, quanto già precisato nella precedente circolare n. 281/E, in ordine sia alla ratio della dichiarazione integrativa che alle relative modalità di presentazione, compresi gli allegati, si fa presente che per quanto riguarda il suo aspetto contenutistico è stata introdotta una novità che agevola ulteriormente l'esercizio della sanatoria.

Infatti, come per le ordinarie dichiarazioni dei redditi, è consentita la presentazione di un modello "sintetico" predisposto esclusivamente con strumenti informatici.

Tale modello sintetico, stampato su fogli bianchi, consente di dichiarare contemporaneamente i redditi oggetto di sanatoria relativi a tutte le annualità interessate, coerentemente con le relative modalità di versamento.

Nel modello devono essere contenute le seguenti informazioni :

- dati anagrafici del contribuente;
- eventuali dati anagrafici del soggetto che presenta la dichiarazione per conto del contribuente;
- periodi d'imposta interessati dalla sanatoria;
- ammontare complessivo dei redditi di una o più pensioni estere oggetto di sanatoria per ciascun periodo d'imposta;
- ammontare dell'imposta da pagare, nella misura del 25 per cento dell'imposta dovuta, per ciascun periodo d'imposta;
- indicazione della presenza di accertamento notificato per il relativo periodo d'imposta;
- eventuale indicazione della mancata presentazione della dichiarazione originaria per il relativo periodo d'imposta;
- indicazione dell'ammontare complessivamente dovuto per tutti i periodi d'imposta oggetto della sanatoria, al netto degli eventuali interessi legali;
- separata indicazione dei versamenti effettuati rispettivamente per le scadenze del 1° dicembre 1997, 16 marzo 1998 e 30 giugno 1998, al netto degli eventuali interessi legali.

Come già precisato, il modello deve essere compilato esclusivamente con strumenti informatici e sarà sottoscritto dal contribuente e da chi lo presenta in sua vece.

In allegato alla presente circolare sono riportate le specifiche tecniche per la stampa dei modelli sintetici in argomento.

Resta confermata la facoltà di presentare la dichiarazione secondo le ordinarie modalità come già previsto e disciplinato dalla circolare n. 281/E del 28 ottobre 1997.

La descritta semplificazione presuppone l'ovvia precisazione che il calcolo dell'imposta complessivamente versata, al fine di avvalersi della sanatoria in argomento, dovrà essere comunque eseguito secondo le modalità descritte nella medesima circolare n. 281/E e con il supporto delle tabelle allegate, tenendo conto, in aggiunta, degli interessi legali, ove dovuti.

Come già anticipato, la presentazione delle dichiarazioni integrative, ovvero del modello sintetico , nonché dei relativi allegati, dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 1998, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, agli uffici competenti, come dettagliatamente indicato nella più volte citata circolare n. 281/E.

Relativamente ai termini fissati per gli adempimenti (presentazione delle dichiarazioni integrative; versamento di quanto dovuto a titolo di sanatoria ed, eventualmente, anche di ravvedimento operoso) da parte dei contribuenti domiciliati nelle località interessate da calamità naturali e che intendono avvalersi della presente sanatoria, trovano applicazione le disposizioni di proroga all'uopo previste in via generale dalla vigente normativa eccezionale recante interventi a favore delle popolazioni delle dette località.

4 - RAVVEDIMENTO OPEROSO

Come anticipato, per i redditi di pensione di fonte estera percepiti nell'anno 1996 - già esclusi dalla sanatoria in base alla originaria disciplina, ma comunque suscettibili di ravvedimento secondo lo schema del tradizionale istituto di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 408 del 1990 - il comma 2 dell'articolo 38 in commento ha introdotto, per i soggetti che regolarizzino redditi di pensione estera antecedenti al 1996 (ove esistenti), una speciale versione di detto istituto, prevedendo, a differenza di quest'ultimo, che lo stesso :

- è esperibile anche in caso di omessa dichiarazione;
- comporta l'applicazione della soprattassa nella misura del 15 per cento.

Restano ferme tutte le restanti condizioni previste per l'esercizio del ravvedimento operoso (dichiarazione integrativa redatta su stampati approvati ai sensi del primo comma dell'art. 8 del D.P.R. n. 600 del 1973) ovvero ostative all'esercizio stesso (accertamento del reddito di pensione omesso; notifiche di avvisi o richieste di cui all'art. 32 del DPR n. 600 del 1973 concernenti redditi di pensione di fonte estera), nonché le modalità, ove compatibili, descritte nella circolare della Direzione Generale delle imposte dirette n. 22 del 20 maggio 1991, per la compilazione, l'allegazione dei documenti e la spedizione delle dichiarazioni integrative.

Il ricorso a tale forma di ravvedimento, con i predetti elementi innovativi, si rende possibile, ovviamente, semprechè il versamento dell'imposta e della soprattassa è eseguito e la dichiarazione integrativa è presentata entro il 31 luglio 1998.

5 - MODALITÀ' DI VERSAMENTO

Per i versamenti di cui il comma 1 dell'art. 38 in oggetto ha disposto, con diverse modalità, una proroga generalizzata al 30 giugno 1998, valgono sostanzialmente le indicazioni fornite, sotto l'omonimo paragrafo, con la ripetuta circolare n. 281/E.

Si ribadisce, in particolare, che al predetto fine va utilizzato il codice-tributo "4358 - sanatoria fiscale per i redditi di pensione estera", già istituito in occasione della originaria sanatoria.

Per i redditi prodotti nel 1996, suscettibili della speciale forma di ravvedimento operoso avanti descritto, ai fini del versamento dell'imposta o della maggiore imposta IRPEF dovuta, nonché della sanzione del 15 per cento vanno utilizzati gli stessi codici-tributo già istituiti in occasione dell'introduzione dell'ordinario istituto del ravvedimento operoso e cioè :

4014 IRPEF in base a dichiarazione integrativa

4015 sovratassa IRPEF in base a dichiarazione integrativa.

Con riferimento al codice-tributo 4358 si ribadisce che, in caso di più annualità da sanare, l'importo da versare sarà dato dalla sommatoria di quanto dovuto per ciascuna annualità; gli interessi legali dovuti sono versati cumulandoli all'importo del tributo stesso, secondo le distinzioni riportate nello speciale modello di dichiarazione integrativa.

Il versamento, come in origine precisato, va effettuato presso gli sportelli di qualsiasi concessionario, utilizzando la distinta Mod. 8 o, in caso di pagamento tramite uffici postali, il bollettino Mod. 11, ovvero in caso di delega alle banche, utilizzando il modello di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1995, contraddistinto da carta bianca e grafica color azzurro.

Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento al concessionario o l'anno d'imposta sui modelli di delega bancaria è l'anno nel quale si effettua il versamento (1998).

Per il ravvedimento operoso relativo ai redditi dell'anno d'imposta 1996, il periodo di riferrimento è l'anno per il quale il pagamento viene effettuato (1996).

6 - SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

Relativamente all'argomento, per il quale si richiamano integralmente le precisazioni ed istruzioni fornite nell'ambito dell'omologo paragrafo della precedente circolare, si fa presente che gli Uffici destinatari della apposita istanza di sospensione delle iscrizioni a ruolo operate a titolo provvisorio, adotteranno - come già anticipato al paragrafo 1 della presente circolare - le necessarie iniziative al fine di concedere la richiesta sospensione per un congruo periodo di tempo. Gli stessi Uffici non mancheranno di rilevare tempestivamente le istanze che non risultino produttive di effetti, al fine di disporre l'eventuale ripristino della riscossione.

7 - EFFETTI DELLA SANATORIA

In proposito, valgono, con le debite variazioni soprattutto di ordine temporale, le precisazioni e le istruzioni fornite al paragrafo 6 della precedente circolare.

Si rappresenta, in particolare, che la precisazione ivi effettuata con riguardo alle annualità in scadenza al 31 dicembre 1997 deve ora intendersi riferita al 31 dicembre 1998.

Analogamente, per quanto precisato, successivamente, in merito alle annualità accertate, la "pendenza" da prendere in considerazione - ai fini della effettuazione delle eventuali iscrizioni a ruolo a titolo definitivo - è quella che si è protratta fino alla data del 30 giugno 1998.

PARTE SECONDA - REDDITI DI LAVORO PRESTATO DAI FRONTALIERI

Il comma 3, primo periodo, della legge n. 146 dell'8 maggio 1998, ha fornito una interpretazione autentica del comma 3, lett. c), dell'art. 3 del Testo Unico delle imposte dirette approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, precisando che l'esclusione dalla base imponibile IRPEF, ivi prevista, opera anche per i redditi derivanti da attività lavorative prestate da soggetti residenti nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi.

Per una perfetta comprensione della disposizione in commento, occorre rammentare che, nel più generale contesto della disciplina fiscale del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero, l'Amministrazione finanziaria è ripetutamente intervenuta, atteso anche il discontinuo indirizzo giurisprudenziale sulla materia e il formarsi di una elaborazione dottrinaria comprensibilmente non univoca, ove si consideri la complessità e quindi la poliedricità delle problematiche connesse, a seconda della fonte normativa considerata - di diritto interno o di natura pattizia - e dell'orientamento assunto in relazione ai diversi istituti o circostanze collaterali che

attengono al lavoro dipendente transnazionale (AIRE; accordi di sicurezza sociale; assenza di una disposizione definitoria a livello comunitario del reddito di lavoro dipendente ; ecc.)

In tale contesto, un rilievo non secondario ha rivestito il problema della individuazione del regime fiscale dei redditi percepiti da soggetti, residenti in Italia, in conseguenza di attività lavorative prestate nelle zone di frontiera e nei Paesi limitrofi.

Questo Dipartimento - analogamente alla soppressa Direzione Generale delle imposte dirette - non ha mancato, anche recentemente (v., in modo specifico, circ. n. 108/E del 3.5.1996 e, in via incidentale, circ. n. 281/E del 28.10.1997) di ribadire che, in generale, i redditi dei lavoratori frontalieri residenti nel nostro Paese erano stati ritenuti quivi tassabili, in via esclusiva o comunque definitiva, ferma restando la possibilità di richiedere in questa seconda ipotesi la detrazione, ai sensi dell'art. 15 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dall'imposta netta italiana di quelle assolte all'estero a titolo definitivo. Ciò nel presupposto che nei confronti dei soggetti qualificabili come lavoratori frontalieri non trovasse applicazione l'esclusione dal reddito complessivo, assoggettabile all'IRPEF, di cui all'art. 3, lett. c), del citato DPR n. 917 del 1986, ritenendosi tale esclusione prevista a favore soltanto di quei lavoratori che si trasferivano stabilmente in uno Stato estero per svolgervi la propria attività lavorativa in via continuativa ed esclusiva.

Tale articolo, com'è noto, è stato però abrogato con l'art. 5, comma 1, lett. a), n. 1, del decreto legislativo del 2 settembre 1997, n. 314 - emanato in attuazione della delega governativa contenuta nell'art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, - sia pure con effetto dal periodo d'imposta 2001 (comma 2 del medesimo art. 5).

Da tale anno d'imposta, quindi, la nuova disciplina normativa risolve automaticamente, con riferimento anzitutto alle singole convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, le diverse problematiche cui si è accennato all'inizio riguardo al trattamento fiscale in generale del reddito di lavoro dipendente transnazionale e di quello frontaliero in particolare.

Ciò posto, il chiarimento offerto, ora, dalla norma di interpretazione autentica di cui al precitato comma 3, primo periodo, dell'art. 38 rende palese la

volontà del legislatore che, al fine precipuo di eliminare una obiettiva incertezza sulla portata dell'abrogato comma 3, lett. c), dell'art. 3 del ripetuto DPR n. 917 del 1986, ha precisato che l'esclusione dalla base imponibile ivi prevista opera - fino a tutto l'anno 2000 - anche per i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Con riserva di fornire ulteriori istruzioni circa gli effetti scaturenti da tale disposizione, con specifico riguardo ai periodi d'imposta intermedi, si fa presente, sin da ora, che per taluni di tali effetti ha provveduto direttamente lo stesso legislatore. Al secondo periodo del medesimo comma 3 è stato infatti previsto che i redditi di fonte transfrontaliera, anche se esclusi dalla base imponibile, sono comunque rilevanti ai fini della condizione di redditualità per essere considerati fiscalmente a carico. Parallelamente, gli stessi redditi, ai fini della valutazione della situazione economica dei percettori, dovranno essere assunti nell'ambito delle previste procedure di accesso alle varie prestazioni e servizi dello stato sociale.

o o o

La presente circolare viene trasmessa alle Direzioni Regionali delle entrate, agli Uffici delle entrate, agli Uffici distrettuali delle imposte dirette ed ai Centri di servizio esclusivamente in via telematica, attraverso il servizio di DOCUMENTAZIONE TRIBUTARIA ed è pubblicata, unitamente alle specifiche tecniche per la stampa del modello sintetico, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate
ROMANO

ALLEGATO 1

	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
CORONA DANESE	193,396	187,674	193,724	193,909	204,433	242,524	253,766	293,911	266,247
CORONA NORVEGESE	199,734	198,718	191,491	191,283	198,301	221,545	228,581	257,229	238,987
CORONA SVEDESE	212,418	212,879	202,782	205,061	212,119	201,886	209,009	228,399	230,087
DOLLARO AUSTRALIANO	1023,982	1087,051	935,518	966,855	901,314	1068,738	1179,184	1207,163	1.207,542
DOLLARO CANADESE	1059,481	1159,116	1026,424	1083 848	1018,683	1219,004	1180,66	1186,978	1.131,444
DOLLARO USA	1302,918	1373,56	1198,428	1241,637	1232,268	1572,72	1611,753	1628,911	1.542,968
DRACMA GRECA	9,184	8 456	7 565	6,812	6,157	6,857	6,647	7,036	6,411
ESCUDO PORTOGHESE	9,025	8,712	8,406	8,583	9,13	9,791	9,722	10,87	10,007
FIORINO OLANDESE	658 595	646,879	658 236	663,505	701,729	846,317	886,951	1015,935	915,893
FRANCO BELGA	35 105	31 821	35 873	36,314	38,376	45,495	48,275	55,311	49,868
FRANCO FRANCESE	218 513	215,068	220 093	219,869	233,086	277,538	290,794	326,629	301,755
FRANCO SVIZZERO	889,675	838,961	864,128	865,303	878,504	1064,631	1180,823	1379,871	1.250,938
LIRA IRLANDESE	1982 236	1914,658	1982,357	1997,174	2097,745	2301,716	2412,006	2612,826	2.468,978
LIRA STERLINA	2315,438	2248,584	2133,214	2187,185	2164,095	2360,948	2467,341	2571,647	2.408,123
MARCO FINLANDESE	311,015	319,888	313,468	307,008	275,016	274,923	309,57	373,431	336,168
MARCO TEDESCO	711,172	729,709	741,597	747,656	790,032	950,697	994,682	1137,995	1.026,254
PESETA SPAGNOLA	11,115	11,586	11,763	11,937	12,014	12,377	12,046	13,075	12,192
SCELLINO AUSTRIACO	105,106	103,671	105 401	106,254	112,111	135,125	141,384	161,757	144,870
YEN GIAPPONESE	10 159	9 966	8,297	9,226	9,74	14,22	15,784	17,452	14,204
PESO ARGENTINO	175,66	20,27	0,28	0,131	1249,321	1600,549	1614,181	1627,412	1.543,078
BOLIVAR VENEZUELANO	89,869	47,664	25,52	22,587	18,661	16,951	11,307	9,353	3,918
REAL BRASILIANO	7 64	803,06	27 22	3 817	0,427	29,343	1839,566	1778,503	1.532,129

ALLEGATO 2

SPECIFICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI SINTETICI AI SENSI DELL'ART. 9 BIS DELLA LEGGE N. 140/97

Premessa

I contribuenti che compilano la dichiarazione ai sensi dell'art. 9 bis della legge n. 140 del 1997 con strumenti informatici devono presentare all'Amministrazione finanziaria un modello "sintetico".

Il modello sintetico viene stampato su fogli bianchi e contiene i dati anagrafici del contribuente ed eventualmente di chi presenta la dichiarazione in sua vece, i dati contabili relativi ai vari anni d'imposta per i quali si ricorre alla sanatoria, nonché i dati dei versamenti eseguiti.

Il modello deve essere sottoscritto dal contribuente o dal suo rappresentante.

Formato dei modelli

I modelli devono essere stampati su fogli singoli mediante l'utilizzo di stampanti laser o altri tipi di stampante che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei dati nel tempo.

I fogli, di formato A4, devono avere le seguenti dimensioni :
larghezza : cm 21,0;
altezza : cm 29,7.

E' anche autorizzata la stampa meccanografica su modelli a striscia continua mediante l'utilizzo delle medesime stampanti sopra indicate. I fogli devono essere resi separabili mediante perforazione lungo i lembi di separazione; sulle bande laterali di trascinamento deve essere stampata l'avvertenza "ATTENZIONE : separare i fogli all'atto della presentazione del modello e privarli delle bande laterali di trascinamento". I singoli fogli, privati delle bande laterali di trascinamento, devono avere le seguenti dimensioni:
larghezza : cm 21,0;
altezza : 11 e 4/6 pollici

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Colori e modalità di stampa

I modelli devono essere stampati su fogli bianchi utilizzando il solo colore nero; la stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli lasciando in bianco il relativo retro.

I modelli non devono presentare retinature, macchie, timbrature o segnature, ad esclusione della firma specificatamente prevista nell'apposito spazio, né altri segni prestampati ad esclusione di eventuali caratteri di allineamento della stampa da prevedere nella prima riga del modello destinata alle informazioni-utente o di diciture da prevedere nell'ultima riga destinata alle generalità di chi predispone il prodotto informatico di stampa.

I dati devono essere stampati utilizzando il tipo carattere "COURIER" o, in assenza di esso, un altro carattere a passo fisso, con densità orizzontale di 10 caratteri per pollice e densità verticale di 6 righe per pollice. I caratteri devono essere stampati in maiuscolo, non devono essere in grassetto né in corsivo e non devono presentare sottolineature.

La qualità di stampa deve garantire la completa leggibilità dei dati nel tempo, anche attraverso sistemi di lettura ottica automatica.

I dati da stampare devono essere ricompresi in un'area di 63 sesti di pollice di altezza e di 75 decimi di pollice in larghezza. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale destro e sinistro).

Specifiche di stampa

I dati da stampare nel modello sintetico devono rispettare le seguenti regole generali:

- gli importi devono essere stampati senza gli zeri non significativi, punti o caratteri di separazione delle cifre e devono essere espressi in migliaia di lire;
- le date devono essere stampate senza caratteri di separazione, specificando sempre tutti i caratteri richiesti (ad es. la data 1° dicembre 1997 deve essere stampata nel formato "01121997");

Di seguito sono riportate le "Specifiche generali di stampa" dei fogli di cui è composto il modello sintetico.

Descrizione del modello sintetico

RIGO	DA POS.	A POS.	VALORE
1	1	1	Impostato a spazi
1	2	56	Riga-utente in formato libero
1	57	75	Impostato a spazi
2	1	26	"DICH. ART. 9 BIS L. 140/97"
2	27	39	Impostato a spazi
2	40	41	"01"
2	42	57	Impostato a spazi
2	58	60	"211" (codice di ridondanza del mod.PC)
2	61	66	Impostato a spazi
2	67	71	"10101" (Codice OCR del mod.PC)
2	72	74	Impostato a spazi
2	75	75	Marca di sincronizzazione (carattere "X")
3	1	75	Impostato a spazi
4	1	15	"CODICE FISCALE:"
4	16	16	Impostato a spazi
4	17	32	Codice fiscale del contribuente
4	33	75	Impostato a spazi
5	1	75	Impostato a spazi
Attenzione! I seguenti campi (dal rigo 6 al rigo 18 compresi) devono essere riportati solo sulla prima pagina del modello sintetico. Nelle pagine successive alla prima tali righi devono essere impostati a spazi			
6	1	14	"CONTRIBUENTE -"
6	15	75	Impostato a spazi
7	1	8	"COGNOME:"
7	9	9	Impostato a spazi
7	10	75	Cognome del contribuente
8	1	5	"NOME:"
8	6	9	Impostato a spazi
8	10	75	Nome del contribuente
9	1	3	"NAT"
9	4	4	Impostare "A" oppure "O", in base al sesso del contribuente
9	5	5	Impostato a spazi
9	6	8	"IL:"
9	9	9	Impostato a spazi
9	10	17	Data di nascita del contribuente (nel formato GGMMAAAA)
9	18	18	Impostato a spazi
9	19	20	"A:"
9	21	21	Impostato a spazi

RIGO	DA POS.	A POS.	VALORE
9	22	70	Comune di nascita del contribuente
9	71	71	Impostato a spazi
9	72	72	"("
9	73	74	Provincia di nascita del contribuente
9	75	75	")"
10	1	12	"RESIDENTE A:"
10	13	13	Impostato a spazi
10	14	59	Comune di residenza del contribuente
10	60	60	Impostato a spazi
10	61	61	"("
10	62	63	Provincia di residenza del contribuente
10	64	64	")"
10	65	65	Impostato a spazi
10	66	69	"CAP:"
10	70	70	Impostato a spazi
10	71	75	Cap di residenza del contribuente
11	1	10	"INDIRIZZO:"
11	11	13	Impostato a spazi
11	14	75	Indirizzo di residenza del contribuente
12	1	75	Impostato a spazi
13	1	16	"RAPPRESENTANTE -"
13	17	75	Impostato a spazi
14	1	8	"COGNOME:"
14	9	9	Impostato a spazi
14	10	75	Cognome del rappresentante
15	1	5	"NOME:"
15	6	9	Impostato a spazi
15	10	75	Nome del rappresentante
16	1	3	"NAT"
16	4	4	Impostare "A" oppure "O", in base al sesso del rappresentante
16	5	5	Impostato a spazi
16	6	8	"IL:"
16	9	9	Impostato a spazi
16	10	17	Data di nascita del rappresentante (nel formato GGMMAAAA)
16	18	18	Impostato a spazi
16	19	20	"A:"
16	21	21	Impostato a spazi
16	22	70	Comune di nascita del rappresentante
16	71	71	Impostato a spazi
16	72	72	"("
16	73	74	Provincia di nascita del rappresentante
16	75	75	")"
17	1	12	"RESIDENTE A:"

RIGO	DA POS.	A POS.	VALORE
17	13	13	Impostato a spazi
17	14	59	Comune di residenza del rappresentante
17	60	60	Impostato a spazi
17	61	61	"("
17	62	63	Provincia di residenza del rappresentante
17	64	64	")"
17	65	65	Impostato a spazi
17	66	69	"CAP:"
17	70	70	Impostato a spazi
17	71	75	Cap di residenza del rappresentante
18	1	10	"INDIRIZZO:"
18	11	13	Impostato a spazi
18	14	75	Indirizzo di residenza del rappresentante
Dati relativi ai vari periodi d'imposta per i quali si ricorre alla sanatoria			
19	1	75	Linea di separazione (carattere "_")
20	1	2	"--"
20	3	3	Impostato a spazi
20	4	10	"ANNO 19"
20	11	12	Ultime due cifre dell'anno di imposta cui si riferiscono i redditi di pensione estera
20	13	14	Impostato a spazi
20	15	15	"-"
20	16	17	Impostato a spazi
20	18	44	"REDDITI DI PENSIONE ESTERA:"
20	45	48	Impostato a spazi
20	49	57	Redditi di pensione estera
20	58	75	Impostato a spazi
21	1	17	Impostato a spazi
21	18	38	"IMPOSTA DOVUTA (25%):"
21	39	48	Impostato a spazi
21	49	57	Importo dovuto in base alla sanatoria
21	58	75	Impostato a spazi
22	1	17	Impostato a spazi
22	18	41	"ACCERTAMENTO NOTIFICATO:"
22	42	43	Impostato a spazi
22	44	44	Valore relativo all'avvenuta notifica dell'accertamento (impostare "X" per notifica avvenuta)
22	45	48	Impostato a spazi
22	49	69	"DICHIARAZIONE OMESSA:"
22	70	71	Impostato a spazi
22	72	72	Valore relativo alla mancata presentazione della dichiarazione originaria (impostare "X" per dichiarazione originaria omessa)
22	73	75	Impostato a spazi

RIGO	DA POS.	A POS.	VALORE
23	1	75	Linea di separazione (carattere "_")
24	1	2	"--"
24	3	3	Impostato a spazi
24	4	10	"ANNO 19"
24	11	12	Ultime due cifre dell'anno di imposta cui si riferiscono i redditi di pensione estera
24	13	14	Impostato a spazi
24	15	15	"-"
24	16	17	Impostato a spazi
24	18	44	"REDDITI DI PENSIONE ESTERA:"
24	45	48	Impostato a spazi
24	49	57	Redditi di pensione estera
24	58	75	Impostato a spazi
25	1	17	Impostato a spazi
25	18	38	"IMPOSTA DOVUTA (25%):"
25	39	48	Impostato a spazi
25	49	57	Importo dovuto in base alla sanatoria
25	58	75	Impostato a spazi
26	1	17	Impostato a spazi
26	18	41	"ACCERTAMENTO NOTIFICATO:"
26	42	43	Impostato a spazi
26	44	44	Valore relativo all'avvenuta notifica dell'accertamento (impostare "X" per notifica avvenuta)
26	45	48	Impostato a spazi
26	49	69	"DICHIARAZIONE OMESSA:"
26	70	71	Impostato a spazi
26	72	72	Valore relativo alla mancata presentazione della dichiarazione originaria (impostare "X" per dichiarazione originaria omessa)
26	73	75	Impostato a spazi
27	1	75	Linea di separazione (carattere "_")
28	1	2	"--"
28	3	3	Impostato a spazi
28	4	10	"ANNO 19"
28	11	12	Ultime due cifre dell'anno di imposta cui si riferiscono i redditi di pensione estera
28	13	14	Impostato a spazi
28	15	15	"-"
28	16	17	Impostato a spazi
28	18	44	"REDDITI DI PENSIONE ESTERA:"
28	45	48	Impostato a spazi
28	49	57	Redditi di pensione estera
28	58	75	Impostato a spazi
29	1	17	Impostato a spazi

RIGO	DA POS.	A POS.	VALORE
29	18	38	"IMPOSTA DOVUTA (25%):"
29	39	48	Impostato a spazi
29	49	57	Importo dovuto in base alla sanatoria
29	58	75	Impostato a spazi
30	1	17	Impostato a spazi
30	18	41	"ACCERTAMENTO NOTIFICATO:"
30	42	43	Impostato a spazi
30	44	44	Valore relativo all'avvenuta notifica dell'accertamento (impostare "X" per notifica avvenuta)
30	45	48	Impostato a spazi
30	49	69	"DICHIARAZIONE OMESSA:"
30	70	71	Impostato a spazi
30	72	72	Valore relativo alla mancata presentazione della dichiarazione originaria (impostare "X" per dichiarazione originaria omessa)
30	73	75	Impostato a spazi
31	1	75	Linea di separazione (carattere "_")
32	1	2	"--"
32	3	3	Impostato a spazi
32	4	10	"ANNO 19"
32	11	12	Ultime due cifre dell'anno di imposta cui si riferiscono i redditi di pensione estera
32	13	14	Impostato a spazi
32	15	15	"-"
32	16	17	Impostato a spazi
32	18	44	"REDDITI DI PENSIONE ESTERA:"
32	45	48	Impostato a spazi
32	49	57	Redditi di pensione estera
32	58	75	Impostato a spazi
33	1	17	Impostato a spazi
33	18	38	"IMPOSTA DOVUTA (25%):"
33	39	48	Impostato a spazi
33	49	57	Importo dovuto in base alla sanatoria
33	58	75	Impostato a spazi
34	1	17	Impostato a spazi
34	18	41	"ACCERTAMENTO NOTIFICATO:"
34	42	43	Impostato a spazi
34	44	44	Valore relativo all'avvenuta notifica dell'accertamento (impostare "X" per notifica avvenuta)
34	45	48	Impostato a spazi
34	49	69	"DICHIARAZIONE OMESSA:"
34	70	71	Impostato a spazi
34	72	72	Valore relativo alla mancata presentazione della dichiarazione originaria (impostare "X" per dichiarazione originaria omessa)
34	73	75	Impostato a spazi

RIGO	DA POS.	A POS.	VALORE
35	1	75	Linea di separazione (carattere "_")
36	1	2	"--"
36	3	3	Impostato a spazi
36	4	10	"ANNO 19"
36	11	12	Ultime due cifre dell'anno di imposta cui si riferiscono i redditi di pensione estera
36	13	14	Impostato a spazi
36	15	15	"-"
36	16	17	Impostato a spazi
36	18	44	"REDDITI DI PENSIONE ESTERA:"
36	45	48	Impostato a spazi
36	49	57	Redditi di pensione estera
36	58	75	Impostato a spazi
37	1	17	Impostato a spazi
37	18	38	"IMPOSTA DOVUTA (25%):"
37	39	48	Impostato a spazi
37	49	57	Importo dovuto in base alla sanatoria
37	58	75	Impostato a spazi
38	1	17	Impostato a spazi
38	18	41	"ACCERTAMENTO NOTIFICATO:"
38	42	43	Impostato a spazi
38	44	44	Valore relativo all'avvenuta notifica dell'accertamento (impostare "X" per notifica avvenuta)
38	45	48	Impostato a spazi
38	49	69	"DICHIARAZIONE OMESSA:"
38	70	71	Impostato a spazi
38	72	72	Valore relativo alla mancata presentazione della dichiarazione originaria (impostare "X" per dichiarazione originaria omessa)
38	73	75	Impostato a spazi
39	1	75	Linea di separazione (carattere "_")
40	1	2	"--"
40	3	3	Impostato a spazi
40	4	10	"ANNO 19"
40	11	12	Ultime due cifre dell'anno di imposta cui si riferiscono i redditi di pensione estera
40	13	14	Impostato a spazi
40	15	15	"-"
40	16	17	Impostato a spazi
40	18	44	"REDDITI DI PENSIONE ESTERA:"
40	45	48	Impostato a spazi
40	49	57	Redditi di pensione estera
40	58	75	Impostato a spazi
41	1	17	Impostato a spazi

RIGO	DA POS.	A POS.	VALORE
41	18	38	"IMPOSTA DOVUTA (25%):"
41	39	48	Impostato a spazi
41	49	57	Importo dovuto in base alla sanatoria
41	58	75	Impostato a spazi
42	1	17	Impostato a spazi
42	18	41	"ACCERTAMENTO NOTIFICATO:"
42	42	43	Impostato a spazi
42	44	44	Valore relativo all'avvenuta notifica dell'accertamento (impostare "X" per notifica avvenuta)
42	45	48	Impostato a spazi
42	49	69	"DICHIARAZIONE OMESSA:"
42	70	71	Impostato a spazi
42	72	72	Valore relativo alla mancata presentazione della dichiarazione originaria (impostare "X" per dichiarazione originaria omessa)
42	73	75	Impostato a spazi
43	1	75	Linea di separazione (carattere "_")
44	1	75	Impostato a spazi
45	1	32	"IMPORTO COMPLESSIVAMENTE DOVUTO:"
45	33	48	Impostato a spazi
45	49	57	Importo complessivo derivante dalla somma degli importi dovuti per i vari anni
46	1	75	Linea di separazione (carattere "_")
47	1	75	Impostato a spazi
48	1	40	Impostato a spazi
48	41	44	"DATA"
48	45	52	Impostato a spazi
48	53	58	"CODICE"
48	59	68	Impostato a spazi
48	69	75	"IMPORTO"
49	1	75	Impostato a spazi
50	1	3	Impostato a spazi
50	4	38	"VERSAMENTI EFFETTUATI AL 01/12/1997"
50	39	39	Impostato a spazi
50	40	45	Data del versamento (nel formato GGMMAAAA)
50	46	50	Impostato a spazi
50	51	61	Codice del versamento
50	62	64	Impostato a spazi
50	65	75	Importo del versamento
51	1	75	Impostato a spazi

RIGO	DA POS.	A POS.	VALORE
52	1	3	Impostato a spazi
52	4	38	"VERSAMENTI EFFETTUATI AL 16/03/1998"
52	39	39	Impostato a spazi
52	40	45	Data del versamento (nel formato GGMMAAAA)
52	46	50	Impostato a spazi
52	51	61	Codice del versamento
52	62	64	Impostato a spazi
52	65	75	Importo del versamento
53	1	75	Impostato a spazi
54	1	3	Impostato a spazi
54	4	38	"VERSAMENTI EFFETTUATI AL 30/06/1998"
54	39	39	Impostato a spazi
54	40	45	Data del versamento (nel formato GGMMAAAA)
54	46	50	Impostato a spazi
54	51	61	Codice del versamento
54	62	64	Impostato a spazi
54	65	75	Importo del versamento
55	1	75	Impostato a spazi
56	1	75	Impostato a spazi
57	1	37	Impostato a spazi
57	38	55	"FIRMA CONTRIBUENTE O RAPPRESENTANTE"
57	56	75	Impostato a spazi
58	1	75	Impostato a spazi
59	1	75	Impostato a spazi
60	1	35	Impostato a spazi
60	36	36	"!"
60	37	56	Spazio per la firma del contribuente o del rappresentante (caratt. "_")
60	57	57	"!"
60	58	75	Impostato a spazi
61	1	75	Impostato a spazi
62	1	75	Impostato a spazi
63	1	9	Impostato a spazi
63	10	54	Spazio per gli estremi del soggetto che predispone il prodotto informatico per la stampa del modello
63	55	67	Impostato a spazi
63	68	68	Spazio per la marca di "fine dichiarazione" (impostare "X" solo se la presente è l'ultima pagina del modello sintetico)
63	69	70	Impostato a spazi
63	71	72	"K1" (Codice di documento del Foglio Base del modello sintetico)
63	73	74	Impostato a spazi
63	75	75	Marca di allineamento (carattere "X")

ALLEGATO 3

LEGGE 8 maggio 1998, n. 146.

Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario.

OMISSIS

ART. 38.

(Disposizioni in materia di redditi di pensione di fonte estera e redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera).

1. Il termine del 15 marzo 1998 previsto dal comma 1 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è prorogato al 30 giugno 1998. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 9-*bis*, che non abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1° dicembre 1997, possono provvedere al versamento delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1° dicembre 1997, in unica soluzione entro il 30 giugno 1998. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 9-*bis*, che abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1° dicembre 1997 in misura inferiore a quanto dovuto, possono provvedere al conguaglio delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1° dicembre 1997, entro il 30 giugno 1998.

2. I soggetti che regolarizzino redditi di pensione estera antecedenti al 1996, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, possono usufruire, per i redditi percepiti per il 1996, anche nel caso in cui non abbiano effettuato le dichiarazioni dei redditi, delle modalità di cui all'ottavo comma dell'articolo 9 e al quinto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nonché delle modalità di cui al quarto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 2 dell'articolo 14 della citata legge n. 408 del 1990. La soprattassa ivi prevista nella misura del 30 per cento è ridotta al 15 per cento.

3. Fino alla data di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, la disposizione recata dalla lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, va intesa nel senso che l'esclusione dalla base imponibile opera anche per i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato. I percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

ART. 39.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6711

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 26 giugno 1998, n. 953566.

Domande per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile» - Circolare esplicativa.

Alle imprese interessate
Alle organizzazioni imprenditoriali

Con decreto ministeriale del 23 dicembre 1997 è stata, come è noto, sospesa la presentazione delle domande di agevolazione per il primo semestre 1997. Il rinvio, motivato dalla necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 20 comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 alla semplificazione e razionalizzazione del provvedimento di concessione ed erogazione dei benefici, ipotizzava che al momento della presentazione delle domande fosse già in vigore la disciplina relativa al nuovo provvedimento. Considerato, tuttavia, che tale nuova disciplina è ancora in corso di approvazione, ne deriva che per la presentazione delle domande dal 1° luglio 1998 occorrerà fare riferimento alla normativa attualmente in vigore.

Al fine di rendere più agevole la compilazione delle domande ed evitare gli errori e le imprecisioni più ricorrenti, si ritiene opportuno puntualizzare alcuni aspetti problematici e fornire i necessari chiarimenti.

IMPRESE RICHIEDENTI

Si rammenta che possono accedere alle agevolazioni le imprese costituite in data non antecedente il 22 marzo 1992. Tali imprese devono inoltre essere di "piccole dimensioni" ed avere le seguenti caratteristiche:
- imprese individuali gestite da donne;
- società di persone e società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% della compagine sociale;
- società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e rappresentino almeno i due terzi del totale dei componenti dell'organo di amministrazione.

Per la dimensione di "piccola impresa" si fa riferimento al D.M 18 settembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997.

Per quanto riguarda la data di costituzione si precisa che mentre le società si intendono costituite alla data della stipula dell'atto costitutivo, per le ditte individuali la data di costituzione è da intendersi quella di attribuzione della partita IVA.

INVESTIMENTO

Importo

L'importo dell'investimento, al netto di IVA, deve risultare lo stesso in tutte le sezioni della documentazione in cui è richiesto: ad esempio, il punto 5 dell'allegato 2B deve corrispondere a quanto indicato al punto B1, B2 e B7 della domanda di ammissione; lo stesso importo verrà riportato al punto 9 dell'allegato 2B alla voce "Investimenti agevolabili" del piano finanziario (corrispondente alla sommatoria delle tre colonne).

Per le operazioni in leasing l'importo è quello pari al valore dei beni acquistati in leasing, al netto dell'IVA, degli interessi passivi e di altri oneri accessori

Realizzazione

Al punto B5 della domanda occorre precisare in percentuale, lo stato di realizzazione dell'investimento al momento della domanda stessa in rapporto all'investimento complessivo, tenendo presente che non si fa riferimento ai pagamenti. Questi, infatti, sono indicati al punto B2.

Temporalizzazione

Nell'articolazione temporale del progetto occorre considerare che la conclusione dello stesso deve avvenire entro 360 giorni dal decreto di concessione delle agevolazioni.

AGEVOLAZIONI RICHIESTE

Ai punti B1 in riferimento al tipo di programma che si intende realizzare vanno indicati gli importi relativi alle agevolazioni.

Per intervento del Ministero si intende il contributo in conto capitale o il credito d'imposta.

Per finanziamento agevolato si intende quello eventualmente richiesto alla Banca nei limiti massimi consentiti. In tal caso compilare anche il punto B8 del modulo di domanda, indicando la banca (istituto finanziatore) alla quale è stato richiesto tale finanziamento

Gli stessi importi verranno riportati nel piano finanziario.

REGOLA "DE MINIMIS"

In alternativa all'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) che varia al variare della localizzazione e alla tempistica dell'investimento, l'impresa può optare per la concessione dell'agevolazione a titolo della regola del "de minimis" che fissa una cifra massima quale soglia di aiuto.

Tale regime di aiuto non può superare i 100.000 ECU utilizzabili in tre anni. E' evidente, quindi, che tale misura non potrà essere scelta da chi ne abbia già totalmente usufruito nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda.

Coloro invece che abbiano parzialmente beneficiato o non beneficiato affatto della regola "de minimis", dovranno indicare tale dato nel modulo di domanda e potranno, di conseguenza, ottenere un contributo pari alla differenza tra il massimo concedibile, 100.000 ECU, e quanto eventualmente già ottenuto.

Il contributo in conto capitale o credito d'imposta concedibile è stabilito, ai sensi dell'art.4 della legge 215/92, nella misura massima del 50% per le zone non svantaggiate e del 60% per le zone svantaggiate. Per l'acquisto dei servizi reali tali misure sono, rispettivamente, del 30% e 40%.

La regola del "de minimis" non si applica ai settori disciplinati dal trattato CECA , alle costruzioni navali, al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attività dell'agricoltura e della pesca.

E' importante rilevare che se si intende optare per la regola del "de minimis", al punto C1 di pag. 4 del modulo di domanda, non va barrato il 2° capoverso e quindi occorre confermare la dichiarazione "di aver beneficiato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda...e di impegnarsi a rispettare...".

PIANO FINANZIARIO - STATO PATRIMONIALE - CONTO ECONOMICO

I dati da indicare nelle colonne "Primo, Secondo, Terzo esercizio dopo l'inizio del programma" di cui all'allegato 2C e 2D (piano finanziario, stato patrimoniale e conto economico) vanno riferiti agli anni di effettiva realizzazione del programma. Pertanto, per primo esercizio dopo l'inizio del programma si intende quello in cui il programma è stato avviato o verrà avviato.

Inoltre, le colonne "penultimo ed ultimo esercizio prima dell'inizio del programma"non vanno compilate se non c'è stata attività precedente di programma.

Si consiglia di indicare in ogni colonna l'esatto anno di riferimento (1997,1998, ecc.)

MEZZI PROPRI

Premesso che per mezzi propri vanno intese le risorse finanziarie dell'impresa destinate alla realizzazione dell'investimento, si precisa che gli stessi, ai fini della contabilizzazione e quindi della patrimonializzazione dell'impresa, sono riconducibili a:

- Capitale sociale
- Finanziamenti soci in conto futuri aumenti di capitale sociale
- Apporti finanziari del titolare in conto "patrimonio netto".

Al punto 8 dell'allegato 2B va indicato con quale delle modalità sopra indicate si procederà a capitalizzare l'impresa e l'importo risultante a conclusione del programma di investimento.

L'importo dovrà corrispondere alla somma dei valori riportati nelle colonne 1, 2, 3 al rigo "patrimonio netto" dello stato patrimoniale (allegato 2C).

Si precisa che gli utili conseguiti (a consuntivo) non distribuiti ed accantonati in apposito fondo, oppure incrementativi del patrimonio netto, sono utilizzabili come "capitale proprio".

ACQUISTO DI ATTIVITA' PREESISTENTE

Ai fini della concessione delle agevolazioni sul costo sostenuto per "acquisto di attività preesistente", si precisa che tale operazione deve essere comprovata da "atto di cessione" così come previsto dall'art. 2558 del C.C.. Non è pertanto ammissibile il subentro ad altro titolo.

Nel caso in cui l'acquisto non sia stato ancora formalizzato, l'impresa richiedente dovrà comunque fornire tutti gli elementi utili al fine di dettagliare e quantificare l'investimento, mettendo altresì il perito in condizione di asseverare la validità tecnica del progetto e la congruità dei costi.

Per la cessione di azienda tra coniugi, si fa riferimento al regime patrimoniale fra gli stessi, limitando l'agevolazione alla sola quota spettante alla richiedente nel caso di comunione dei beni. A tal fine occorrerà specificare nella domanda il regime patrimoniale cui i coniugi sono assoggettati.

OCCUPATI

Con riferimento al punto 6 della "descrizione dettagliata dell'iniziativa; per occupati si intendono i dipendenti regolarmente iscritti nel libro matricola dell'impresa.

In caso di lavoratori stagionali, occasionali o a tempo parziale, occorre precisare il numero di giornate effettivamente lavorate nell'anno.

Si considerano, inoltre, occupati:

- nel caso di ditte individuali, la titolare;
- nel caso di imprese familiari, i familiari partecipanti;
- nel caso di società cooperative, i soci lavoratori.

Nei "progetti innovativi", gli occupati sono quelli incrementali, generati dall'investimento, rispetto a quanto indicato al punto A16 del modulo di domanda (dipendenti in costanza di rapporto di lavoro, cioè la forza lavoro occupata esistente al momento della presentazione della domanda).

Gli occupati vanno riferiti all'esercizio di regime che, convenzionalmente, è quello successivo alla completa realizzazione dell'investimento.

CALCOLO DEGLI OCCUPATI

Ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, relativo a "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", articolo 5, comma c), il numero dei dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.

Nel caso di dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione, il numero di ULA corrisponde al numero dei dipendenti.

Nel caso di dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione, il numero di ULA a cui corrisponde ciascun occupato si ottiene dividendo il numero di mesi di lavoro per dodici.

Nel caso di dipendenti occupati part-time per tutto l'anno preso in considerazione, il numero di ULA a cui corrisponde ciascun occupato è proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Per esempio, se il contratto collettivo prevede l'effettuazione di 36 ore settimanali e il contratto part-time prevede l'effettuazione di 18 ore, il numero di ULA per dipendente sarà 0,5.

Nel caso di dipendenti occupati part-time per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione, occorre moltiplicare il valore calcolato alla lettera precedente per il numero di mesi di occupazione espresso in dodicesimi. Per esempio, se il contratto part-time prevede l'effettuazione del 50% delle ore del contratto collettivo ed il contratto è per sei mesi, l'ULA sarà: 0,5 x (6/12)= 0,25

Per agevolare il calcolo dei dipendenti in termini di ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo:

TIPOLOGIA	NUMERO DIPENDENTI	ULA
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	120 per tutto l'anno	120
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	1 per sei mesi 10 per quattro mesi	0,5(*) 3,33(**)

Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione	6 per tutto l'anno	3(***)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	2 per sei mesi	0,5(****)

(*) 1 x 0,5 (sei dodicesimi) = 0,5 ULA
(**) 10 x 0,333 (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA
(***) 0,5 x 6 x 1 (dodici dodicesimi) = 3 ULA
(****) 0,5 x 2 x 0,5 (sei dodicesimi) = 0,5 ULA

CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE

I criteri per la selezione delle domande sono stati definiti con decreto ministeriale del 20 dicembre 1996 (pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24 aprile 1997) In relazione ad alcuni punti del predetto decreto si ritiene opportuno formulare le seguenti precisazioni:

7° Elemento - Predisposizione del progetto -
E' prevista l'attribuzione di un punto per tutti i progetti per i quali siano state già intraprese "iniziative" o "avviate relazioni" per verificarne la possibilità di realizzazione. A tal fine occorre semplicemente indicare se tali iniziative siano state effettuate oppure no ed allegare adeguata documentazione probatoria.

8° Elemento - Collegamento con specifici programmi di sviluppo regionale -
E' prevista l'attribuzione di due punti per tutti i progetti che si inquadrano nell'ambito di specifici programmi di sviluppo regionale. A tale scopo occorre indicare se il progetto rientra in tali programmi, specificando a quale piano di sviluppo regionale l'iniziativa sia collegata, allegando copia degli atti menzionati, o apposita dichiarazione della Regione.

9° Elemento - Proiezione extra regionale o extra nazionale dell'attività -
E' prevista l'attribuzione di un punto per progetti con proiezione extra regionale e di due punti per progetti con proiezione extra nazionale. A tal fine occorre indicare se le iniziative presentino tali caratteristiche ed, in caso di proiezione extra nazionale dell'attività, indicare i Paesi di riferimento. E' evidente che le caratteristiche affermate dovranno trovare adeguata corrispondenza nella tipologia dell'attività svolta e della dimensione dell'investimento

PERIZIA GIURATA

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera c) del regolamento di attuazione, la perizia giurata deve essere firmata esclusivamente da un ingegnere o da un perito industriale; l'agronomo o il perito agrario possono firmare le perizie relative a progetti riferiti al settore agricolo.

Inoltre, i costi dichiarati congrui dovranno, di fatto, corrispondere a quelli riportati ai punti B1, B2, B7 ed al punto 5 dell'allegato 2B.

Uno schema tipo di perizia giurata è riportato nell'allegato 1 alla presente circolare.

MODULI PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI

Ai fini di una corretta applicazione delle indicazioni contenute nella presente circolare si raccomanda di utilizzare fotocopia del modulo allegato al regolamento di attuazione, ovvero il modulo prestampato, compilato in ogni parte e completo degli allegati prescritti. Il regolamento di attuazione, Decreto Ministeriale n. 706 del 5 dicembre 1996, è pubblicato nel supplemento ordinario n. 87/L alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1997.

I moduli prestampati sono in distribuzione presso banche, camere di commercio e associazioni imprenditoriali.

Il modulo di domanda va completato con gli allegati 2A, 2B, 2C, 2D e 2E, nonchè con la perizia giurata.

AUTENTICA DELLA FIRMA

Ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi di amministrazione pubblica non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitariamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

La sottoscrizione di istanze non è soggetta ad autentica anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ne consegue, pertanto, che negli allegati 2 e 2A al regolamento di attuazione, Decreto Ministeriale n. 706 del 5 dicembre 1996, non si deve tener conto dello spazio per l'autentica della firma.

E' indispensabile allegare la copia fotostatica del documento di identità sia del sottoscrittore del modulo di domanda che della certificazione visto che le domande e i documenti relativi possono essere trasmessi solo mediante raccomandata postale (art. 5 del regolamento di attuazione, Decreto Ministeriale n. 706 del 5 dicembre 1996).

Il Ministro: BERSANI

Allegato I

Schema di perizia giurata ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. c)

PERIZIA GIURATA

(ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. c)

OGGETTO : Legge 215 del 25.02.1992 - "Azioni positive per l'imprenditoria femminile ".

Ditta :

con sede in ....prov............ in via

....

Iniziativa :

....

Il sottoscritto (1) .... residente in

prov. di ....in via

iscritto all'ordine de... della prov . di

ricevuto incarico dal sig . ... , in qualità di

....

della ditta in oggetto di redigere una perizia giurata al fine di attestare la validità tecnica del progetto e la congruità dei costi esposti per la realizzazione dell'iniziativa in oggetto , espone quanto segue :

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA.

Tipo di programma che si intende realizzare :

(1) Ingegnere o perito industriale ovvero agronomo o perito agrario esterni alla struttura dell'impresa richiedente.

DESCRIZIONE ANALITICA DEGLI INVESTIMENTI :

Dettaglio delle voci di spesa con relativo costo :

a) per avvio di nuove attività :

1) impianti generali (2) L. ....

2) macchinari ed attrezzature L. ....

3) progettazione e direzione dei lavori , nel limite del 5% L. ....
del costo totale dell'investimento

4) acquisto di brevetti L.

5) acquisto di software L. ....

Totale L. ....

(2) Dettagliare gli importi per singoli impianti : elettrico, aria compressa, condizionamento, allarme, ecc.

b) per acquisto di attività preesistenti

1) impianti generali (2) L.

2) macchinari ed attrezzature L. ....

3) progettazione e direzione dei lavori , nel limite del 5% L.
del costo totale dell'investimento

4) acquisto di brevetti L.

5) acquisto di software L.

6) spese per ammodernamento, ristrutturazione e ampliamento dell'attività acquistata , ivi comprese quelle relative ai locali L.

Totale L. ....

(2) Dettagliare gli importi per singoli impianti : elettrico, aria compressa, condizionamento, allarme, ecc.

c) per progetti aziendali innovativi

1) progettazioni e studi di fattibilità L.

2) impianti (2), macchinari e attrezzature L.

3) acquisto di brevetti L.

4) acquisto di software L. ....

5) personale specificatamente adibito alla realizzazione del progetto L.

Totale L. ....

d) **per acquisizione di servizi generali**

spese previste per l'acquisizione dei servizi **Totale L .** ....

(2) Dettagliare gli importi per singoli impianti : elettrico, aria compressa, condizionamento, allarme, ecc.

Valutata l'adeguatezza degli investimenti all'iniziativa proposta, esaminati le modalità ed i tempi di realizzazione della stessa, accertata la rispondenza ai valori medi di mercato degli importi delle singole voci di spesa,

ATTESTA

La validità tecnica del progetto e la congruità dei costi esposti .

data : ....

IL TECNICO

(timbro e firma)

....

L'atto di asseveramento con giuramento può essere prestato presso la Pretura (Cancelleria – Giudice di Pace), un Notaio o un Ufficiale di Stato Civile (Sindaco, o suo delegato), sempreché lo stesso contenga la seguente formula di rito: "**Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alle mansioni che mi sono state affidate al solo scopo di far conoscere al giudice la verità**".

IL TECNICO

98A6710

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 luglio 1998

Dollaro USA	1760,12
ECU	1947,92
Marco tedesco	986,45
Franco francese	294,23
Lira sterlina	2909,65
Fiorino olandese	875,03
Franco belga	47,836
Peseta spagnola	11,623
Corona danese	258,83
Lira irlandese	2479,83
Dracma greca	5,932
Escudo portoghese	9,643
Dollaro canadese	1177,50
Yen giapponese	12,537
Franco svizzero	1172,63
Scellino austriaco	140,20
Corona norvegese	232,79
Corona svedese	222,27
Marco finlandese	324,52
Dollaro australiano	1095,32

98A6800

Assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della Global Sim S.p.a., in Milano

Con decreto ministeriale n. 468232 del 17 luglio 1998 la Global Sim S.p.a., con sede in Milano, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa prevista dall'art. 57, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

98A6718

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bivatop 200»

Decreto n. 89 del 14 luglio 1998

Specialità medicinale per uso veterinario BIVATOP 200 (ossitetraciclina biidrato) soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 1 - codice fiscale 00421210485.

Produttore: Boehringer Ingelheim Vetmedica Incorporated - St. Joseph (USA) con effettuazione delle operazioni di controllo presso lo stabilimento Boehringer Ingelheim Pharma KG - Ingelheim am Rhein (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml, A.I.C. n. 102232018;

flacone da 250 ml, A.I.C. n. 102232020;

flacone da 500 ml, A.I.C. n. 102232032.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principio attivo: ossitetraciclina biidrato (complesso con magnesio) 200 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini e suini.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento delle patologie causate o associate a batteri sensibili alla ossitetraciclina ed in particolare nelle infezioni sostenute da pasteurella.

Tempo di attesa (carni):

bovini: 21 giorni;

suini: 14 giorni.

Il prodotto non può essere somministrato a bovini per la produzione del latte per uso umano.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6665

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Suvaxyn M HYO»

Decreto n. 90 del 14 luglio 1998

Prodotto medicinale per uso veterinario SUVAXYN M HYO, vaccino contro la polmonite enzootica del suino, causata da Mycoplasma hyopneumoniae nella confezione 10 flaconi da 50 dosi (200 ml) (nuova confezione di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e fiscale in Parma, Strada Manara, 5/A - codice fiscale 00278930490.

Produttore: Fort Dodge Animal Health - Charles City - Iowa (U.S.A.).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

10 flaconi da 50 dosi (100 ml), A.I.C. n. 102258023.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6666

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Baytril Max»

Decreto n. 91 del 14 luglio 1998

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTRIL MAX (enrofloxacin) soluzione per iniezioni.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, viale Certosa n. 130 - codice fiscale 05849130157.

Produttore: Bayer Corporation - Shawnee Mission (U.S.A.), con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento e controllo presso lo stabilimento KVP Pharma und Veterinar Produkte GmbH - Kiel (Germania) o per le sole operazioni terminali di confezionamento anche presso lo stabilimento della società titolare dell'A.I.C. sito in Garbagnate Milanese (Milano).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

flacone da 100 ml, A.I.C. n. 102467014.

Composizione: 100 ml di prodotto contengono:

principio attivo: enrofloxacin 10,0 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: è indicato nel trattamento delle malattie respiratorie dei bovini sostenute da Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus e Mycoplasma spp. È indicato negli animali di ogni categoria d'età ad eccezzione delle vacche in lattazione.

Tempo di attesa: carne: 14 giorni.

Non somministrare a bovine in lattazione.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6667

Autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Program 40» e «Program 80»

Decreto n. 93 14 luglio 1998

Specialità medicinale per uso veterinario PROGRAM 40 sospensione iniettabile per gatti e PROGRAM 80 (lufenuron) sospensione iniettabile in siringa precaricata.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), s.s. 233, km 20,5, codice fiscale 02384400129.

Confezioni autorizzate a numeri di A.I.C.:

«Program 40», scatola da 10 siringhe da 0,4 ml, A.I.C. numero 102622014;

«Program 80», scatola da 10 siringhe da 0,8 ml, A.I.C. numero 102622026.

Produttore: Solvay Duphar B.V., Olst (Olanda).

Composizione:

«Program 40»:

principio attivo: lufenuron 40 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

«Program 80»:

principio attivo: lufenuron 80 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: è efficace nella prevenzione della moltiplicazione delle pulci nei gatti. Il prodotto agisce nei confronti delle uova e delle larve di pulci, inibendo per periodi di sei mesi il loro sviluppo e conseguente trasformazione in pulci adulte. Il lufenuron raggiunge concentrazioni ematiche efficaci entro ventuno giorni.

Specie di destinazione:

«Program 40»: gatti di peso inferiore a 4 kg e cuccioli svezzati;

«Program 80»: gatti di peso pari o superiore ai 4 kg.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6640

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Duphafral Multi»

Decreto n. 95 del 14 luglio 1998

Specialità medicinale DUPHAFRAL MULTI, soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale in Parma, Strada Manara, 5/A - codice fiscale 00278930490.

Produttore: Fort Dodge Santé Animale - Tours (Francia) e Fort Dodge e Fort Dodge Veterinaria S.A. - Girona (Spagna).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

flacone da 100 ml, A.I.C. n. 102257019.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principi attivi: vitamina A palmitato U.I. 15.000, vitamina D3 U.I. 7.500, vitamina E acetato 20 mg, vitamina B1 cloridrato 10 mg, vitamina B2 fosfato sodico 5 mg, vitamina B6 cloridrato 3 mg, vitamina B12 20 mg, nicotinamide 35 mg, d-pantenolo 25 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, suini, equini, ovini, caprini, cani, gatti, visoni e volatili.

Indicazioni terapeutiche: affezioni della crescita, rachitismo, distrofia, parassitosi, svezzamento, malattie della pelle, malattie nervose, anemia, convalescenza, inappetenza.

Tempi di attesa: nessuno.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6668

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gelliprim Premix»

Decreto n. 96 del 14 luglio 1998

Premiscela per alimenti medicamentosi GELLIPRIM PREMIX.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a. con sede legale in Aprilia (Latina) - codice fiscale 01396760595.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina consortile sita in Aprilia (Latina).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

sacco da 25 kg, A.I.C. n. 102477015.

Composizione: 100 g di prodotto contengono:

principi attivi: sulfadiazina 20 g, trimetoprim 4 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: terapia causale delle infezioni batteriche, a carico dell'apparato respiratorio, gastroenterico e genitourinario, sostenute da microrganismi sensibili all'associazione sulfadiazina/trimetoprim. Coccidiosi dei polli e dei conigli.

Tempo di attesa:

suini: 7 giorni;

polli: 5 giorni;

conigli: 3 giorni;

pesci: 500 gradi/giorno.

Validità:

confezionamento integro: 24 mesi;

in mangime medicato: 2 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6669

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gardal»

Decreto n. 98 del 14 luglio 1998

Specialità medicinale per uso veterinario GARDAL (Albendazolo sulfossido) sospensione antielmintica per uso orale.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunese km 20,300 - codice fiscale 01396760595.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina consortile di Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone all'1,9% da litro, A.I.C. n. 102580014;

flacone all'1,9% da 2,5 litri, A.I.C. n. 102580026;

flacone al 10% da 1 litro, A.I.C. n. 102580038;

flacone al 10% da 2,5 litri, A.I.C. n. 102580040.

Composizione:

«Gardal» 1,9%:

principio attivo: albendazolo sulfossido 1,90 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

«Gardal» 10%:

principio attivo: albendazolo sulfossido 10,00 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: ovini.

Indicazioni terapeutiche: controllo e trattamento delle infestazioni causate da nematodi e cestodi gastrointestinali, strongili polmonari, nonché delle infestazioni epatiche sostenute da trematodi.

Tempo di attesa:

carni: 21 giorni;

latte: 3 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6670

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis SG 9R»

Decreto n. 100 del 14 luglio 1998

Prodotto medicinale per uso veterinario NOBILIS SG 9R vaccino vivo contro la tifosi aviare.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Milano - codice fiscale 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 500 dosi, A.I.C. n. 102199015;

10 flaconi da 500 dosi, A.I.C. n. 102199027;

1 flacone da 1000 dosi, A.I.C. n. 102199039;

10 flaconi da 1000 dosi, A.I.C. n. 102199041.

Composizione: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: pollastre future ovaiole da consumo.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva delle pollastre quale aiuto nel controllo della tifosi aviare causata da Salmonella gallinarum.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile e di copia del modulo di comunicazione previsto dal presente decreto. Il vaccino non può essere ceduto senza la presentazione di entrambi i documenti.

Disposizioni integrative per la farmacovigilanza:

Il vaccino «Nobilis SG 9R» può essere impiegato sul territorio nazionale solamente se somministrato in condizioni controllate, che ne garantiscano l'uso esclusivamente nelle «situazioni a rischio».

Per «situazioni a rischio», ai fini del presente piano, si intendono gli allevamenti infetti nonché quelli minacciati dall'infezione; questi ultimi sono gli allevamenti cui fa riferimento il punto *B)* del «Modulo di comunicazione per la vaccinazione di pollastre future ovaiole da consumo contro la tifosi aviare (Salmonella gallinarum)».

1) Comunicazione:

I responsabili delle aziende di allevamento presso le quali si verifichi la comparsa di tali situazioni a rischio, sono tenuti a comunicare l'impiego del vaccino «Nobilis SG 9R» utilizzando il modulo di comunicazione allegato al presente piano, compilato in ogni sua parte da inviare alla ditta Intervet Italia S.r.l., con copia a:

Azienda sanitaria locale, competente per territorio;

Istituto zooprofilattico di Padova «Centro nazionale di referenza per le salmonelle»;

veterinario responsabile di azienda.

2) Esecuzione della vaccinazione:

Il veterinario responsabile di azienda stabilisce lo schema vaccinale ottimale in base alle indicazioni riportate sugli stampati illustrativi approvati ed alla situazione rilevata in allevamento, tenendo a disposizione per informazione del Centro di referenza nazionale, l'esatta descrizione dello schema vaccinale adottato.

3) Metodiche di isolamento della S. gallinarum e test sierologici.

L'Istituto zooprofilattico di Padova, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla ditta titolare di A.I.C., definisce il numero e la frequenza dei prelievi sierologici da effettuasi negli allevamenti trattati e provvede alla standardizzazione delle metodiche sierologiche e batteriologiche utilizzate ed al perfezionamento dei protocolli operativi in relazione alla situazione di campo italiana. Inoltre, lo stesso Istituto verifica che l'utilizzazione del vaccino «Nobilis SG 9R» non interferisca con il Piano nazionale di profilassi contro la S. Entertidis.

4) Relazioni intermedie e finali:

L'azienda titolare di A.I.C. alla conclusione del dodicesimo mese di commercializzazione, invia al Ministero della sanità - Dipartimento alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria - una relazione che indichi i dati di vendita per il periodo e fornisca informazioni in merito agli allevamenti in cui il vaccino è stato utilizzato.

L'Istituto zooprofilattico di Padova, alla conclusione del dodicesimo mese di commercializzazione invia al Ministero della sanità - Dipartimento alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria - una relazione conclusiva relativa ai dati di utilizzo del vaccino, alle metodiche sierologiche e batteriologiche utilizzate ed al perfezionamento dei protocolli operativi. Fornisce altresì la propria valutazione in merito alla possibilità che l'uso del vaccino «Nobilis SG 9R» interferisca o meno con il Piano nazionale di profilassi contro la S. entertidis e che le metodiche analitiche ed i protocolli operativi siano applicabili su base routinaria anche da parte di altri Istituti zooprofilattici.

5) Revisione del piano.

Le presenti modalità di farmacovigilanza sono da attuarsi, a completamento di quelle definite dal decreto legislativo n. 47/1997, per gli interi primi dodici mesi di commercializzazione del vaccino. Al termine di tale periodo il Ministero della sanità - Dipartimento alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria - sottopone alla ulteriore valutazione della Commissone consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario le comunicazioni ed informazioni fornite dalle relazioni dell'azienda titolare di A.I.C. e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Padova.

A seguito di questa ulteriore valutazione saranno adottati tutti i necessari provvedimenti di modifica e/o integrazione del presente Piano di farmacovigilanza e ne sarà definita la durata nel tempo.

MODULO DI COMUNICAZIONE

Vaccinazione di pollastre future ovaiole da consumo contro la tifosi aviare (Salmonella gallinarum) «Nobilis SG 9R» Modulo di comunicazione.

Intervet Italia S.r.l.

I.Z.S. di Padova Centro referenza per le Salmonelle

A.S.L. di competenza

Veterinario responsabile di azienda

1) L'azienda di allevamento .... sita in .... via/località .... provincia .... comunica che n. .... pollastre di .... settimane di età .... allevate presso .... A.S.L. (dell'allevamento) ..... Comune .... saranno vaccinate con il vaccino «Nobilis SG 9R» per:

A) prevenire i sintomi clinici, la mortalità e i danni economici riscontrati nei cicli produttivi precedenti o a seguito dell'accertamento dell'infezione:

1) presenza dell'infezione nei cicli precedenti SI NO

2) presenza dell'infezione nel gruppo da vaccinare SI NO

3) con conferma sierologica SI NO

4) con conferma batteriologica SI NO

Danni osservati:

mortalità giornaliera sporadica improvvisa (senza sintomi premonitori) .... n. medio capi .... età di inizio .... ;

mortalità finale del gruppo % .... ;

calo di deposizione % .... ;

B) Proteggere il proprio allevamento dal rischio dell'infezione a causa di:

1) vicinanza con allevamento/i infetto/i, indicare quali.......... .... ;

2) introduzione di animali da allevamenti infetti, indicare quali .... ;

3) altro indicare ....

Veterinario responsabile di azienda ....

L'azienda di allevamento si impegna a seguire tutte le istruzioni operative che verranno ad essa indicate dalla A.S.L. compentente per territorio e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di Padova.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6671

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Diluente SG»

Decreto n. 101 del 14 luglio 1998

Medicinale veterinario prefabbricato DILUENTE SG, per la ricostituzione del vaccino vivo liofilizzato Intervet contro la tifosi aviare.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo n. 27 - codice fiscale 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito presso la suddetta sede.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 250 ml, A.I.C. n. 102628017;

10 flaconi da 250 ml, A.I.C. n. 102628029;

1 flacone al 500 ml, A.I.C. n. 102628031;

10 flaconi da 500 ml, A.I.C. n. 102628043.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: diluente per la ricostituzione del vaccino vivo liofilizzato Intervet Nobilis SG 9R.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6672

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Finemast»

Decreto n. 103 del 14 luglio 1998

Specialità medicinale per uso veterinario FINEMAST cefalessina, sospensione endomammaria.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina consortile di Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola 4 tubi siringa da 5 g, A.I.C. n. 102385010;

scatola 12 tubi siringa da 5 g, A.I.C. n. 102385022;

scatola 100 tubi siringa da 5 g, A.I.C. n. 102385034.

Composizione: 1 tubo siringa da 5 g contiene:

principi attivi: cefalessina benzatina 342 mg (pari a cefalessina anidra 254 mg), cefalessina monoidrato 158 mg (pari a cefalessina anidra 150 mg);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: terapia e/o prevenzione, al momento della messa in asciutta, delle infezioni batteriche della mammella, sostenute da microorganismi sensibili alla cefalessina.

Tempo di attesa:

carni: 10 giorni;

latte: 96 ore (8 mungiture).

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione della ricetta medico-veterinaria in duplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6673

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fluimucil Vete»

Decreto n. 104 del 14 luglio 1998

Specialità medicinale per uso veterinario FLUIMUCIL VETE polvere - 10 bustine da 3 g - A.I.C. n. 100152014.

Titolare A.I.C.: Società ACME S.r.l., con sede legale e fiscale in Cavriago (Reggio Emilia) - codice fiscale 01305480350.

Modifiche apportate:

Denominazione: la specialità per uso veterinario suddetta è ora denominata «Vetemucil» polvere.

Produttore: la specialità medicinale «Vetemucil» polvere è ora prodotta presso lo stabilimento S.I.I.T. di Trezzano sul Naviglio (Milano).

I lotti già prodotti nell'officina in precedenza autorizzata e riportanti la precedente denominazione possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6675

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Miloxan»

Decreto n. 105 del 14 luglio 1998

Prodotto medicinale per uso veterinario MILOXAN vaccino inattivato ed adiuvato contro le tossinfezioni da batteri anaerobi.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via V. Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288.

Produttore: Merial SAS - Lione (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml, A.I.C. n. 102579012;

flacone da 50 ml, A.I.C. n. 102579024;

scatola da 25 flaconi da 4 ml, A.I.C. n. 102579036.

Composizione: ogni dose da 2 ml di vaccino contiene:

principi attivi: anatossina ß di Cl. perfringens almeno 10 u.i., anatossina di Cl. perfringens, almeno 5 u.i., anatossina di Cl. septicum almeno 2,5 u.i., anatossina di Cl. novyi almeno 3,5 u.i., anatossina di Cl. tetani almeno 2,5 u.i., anatossina di Cl. sordelli almeno 100% PC, anacolture di Cl. chauvoei almeno 100 PC;

altri componenti così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, ovini, caprini.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva degli animali sensibili (bovini, ovini e caprini) ed immunizzazione passiva degli ovini (mediante vaccinazione delle madri) contro:

le enterotossine da Clostridium perfringens e Clostridium sordelli ed in particolare: dissenteria dell'agnello (Lamb dissentery) - Cl. perfringens tipo B, gastroenterotossiemia degli ovini (Struck) - Cl. perfringens tipo C, malattia del rene molle (Pulp Kidney Disease) - C.l. perfringens tipo D;

carbonchio sintomatico (Black-leg) - Cl. chauvoei;

edema maligno dell'Abomaso (Braxy) - Cl. septicum;

epatite infettiva necrosante degli ovini (Black disease) - Cl. novyi;

gangrene gassose - Cl. perfringens, Cl. septicum, Cl. novyi;

tetano - Cl. tetani.

Tempi di attesa: nessuno.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6674

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Baytril 0,5% O.L.».

Decreto n. 92 del 14 luglio 1998

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTRIL 0,5% O.L. (enrofloxacin), soluzione orale, flacone da 100 ml e 250 ml, A.I.C. rispettivamente n. 101058016 e 101058028.

Titolare A.I.C.: società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130, codice fiscale 05849130157.

Modifica apportata: regime di dispensazione: il regime di dispensazione ora autorizzato, limitatamente alla confezione flacone da 100 ml, è il seguente: da vendersi su presentazione di ricetta medicoveterinaria ripetibile in copia semplice.

I lotti già prodotti della specialità suddetta, limitatamente alla confezione flacone da 100 ml, avente il regime di dispensazione precedentemente autorizzato, possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6660

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pluset»

Decreto n. 94 del 14 luglio 1998

Specialità medicinale per uso veterinario PLUSET confezione 2 flaconi da 500 U.I. + flacone di solvente A.I.C. n. 101400012.

Titolare A.I.C.: società Serono Pharma S.p.a., con sede legale in Roma, codice fiscale 03636901005.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Laboratorio Calier S.A. con sede legale in Teodora Lamadrid, Barcellona (Spagna).

La produzione, il controllo ed il confezionamento continueranno ad essere effettuati come in precedenza autorizzato - Industria farmaceutica Serono di Roma.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6661

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Veteglan»

Decreto n. 97 del 14 luglio 1998

Specialità medicinale per uso veterinario VETEGLAN confezione flacone da 10 ml A.I.C. n. 100164019.

Titolare A.I.C.: società Serovet S.p.a., con sede legale in Roma, codice fiscale 07107080587.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Laboratorieos Calies S.A., con sede legale in Teodora Lamadrid - Barcellona (Spagna).

La produzione, il controllo ed il confezionamento continueranno ad essere effettuati come in precedenza autorizzato - Industria farmaceutica Serono di Roma.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6663

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Socatil»

Decreto n. 99 del 14 luglio 1998

Specialità medicinale per uso veterinario SOCATIL pasta al 50% per uso orale.

Titolare A.I.C.: società Ciba-Geigy AG di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla società Ciba-Geigy S.p.a. di Origgio (Varese).

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Acme S.r.l., con sede legale in Cavriago (Reggio Emilia), via Portella della Ginestra, 9, codice fiscale 01305480350.

Produttore: Acme Brugs S.r.l., di Cavriago (Reggio Emilia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

in sostituzione delle confezioni:

tubo da 50 g, A.I.C. n. 100132024;
tubo da 200 g, A.I.C. n. 100132012;

sono ora autorizzate le confezioni:

1 siringa da 15 g, A.I.C. n. 100132036;
2 siringhe da 200 g, A.I.C. n. 100132048.

Le confezioni tubo siringa da 50 e 200 g sono revocate su rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

Specie di destinazione:

la confezione 1 siringa da 15 g è destinata alla specie gatto;
la confezione 2 siringhe da 100 g è destinata alla specie bovini e suini.

Tempo di attesa: carni e latte: 7 giorni.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: per la confezione 2 siringhe da 100 g la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Per la confezione 1 siringa da 15 g la vendita è sottoposta alla produzione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6662

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Drontal^R Plus»

Decreto n. 102 del 14 luglio 1998

Specialità medicinale per uso veterinario «DRONTAL^R PLUS» antielmintico polivalente per cani.

Titolare A.I.C.: ditta Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130, codice fiscale 05849130157.

Modifiche apportate:

controindicazioni: sugli stampati le controindicazioni ora indicate sono:

fino alla disponibilità di sperimentazioni sufficienti condotte su cagne nella fase iniziale della gravidanza «Drontal^R Plus» non deve essere impiegato nei primi due terzi della gestazione.

Relativamente all'interazione con altri medicinali sugli stampati ora autorizzati è eliminata la seguente frase: «Va evitata la contemporanea somministrazione di antielmintici a base di piperazina».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro otto mesi.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6664

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zorac»

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 118 del 14 luglio 1998

Specialità medicinale: ZORAC.

Variazione Tipo I DE/H/112/01-02/V01.

Modifica indirizzo sede legale da via Costarica - Pomezia (Roma) a via Salvatore Quasimodo 134/138 - Roma.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Zorac» nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

Gel acquoso:

«Zorac» gel acquoso 0,1% 10 g, A.I.C. n. 033248016/M;
«Zorac» gel acquoso 0,1% 15 g, A.I.C. n. 033248028/M;
«Zorac» gel acquoso 0,1% 30 g, A.I.C. n. 033248030/M;
«Zorac» gel acquoso 0,1% 50 g, A.I.C. n. 033248042/M;
«Zorac» gel acquoso 0,1% 60 g, A.I.C. n. 033248055/M;
«Zorac» gel acquoso 0,1% 100 g, A.I.C. n. 033248067/M;
«Zorac» gel acquoso 0,05% 10 g, A.I.C. n. 033248079/M;
«Zorac» gel acquoso 0,05% 15 g, A.I.C. n. 033248081/M;
«Zorac» gel acquoso 0,05% 30 g, A.I.C. n. 033248093/M;
«Zorac» gel acquoso 0,05% 50 g, A.I.C. n. 033248105/M;
«Zorac» gel acquoso 0,05% 60 g, A.I.C. n. 033248117/M;
«Zorac» gel acquoso 0,05% 100 g, A.I.C. n. 033248129/M.

Titolare A.I.C. Allergan S.p.A., via Costarica - Pomezia (Roma).

è modificata come segue:

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.A., via Salvatore Quasimodo, 134/138 - Roma,

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6716

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xarator»

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 117 del 7 luglio 1998

Specialità medicinale: XARATOR.

Variazione Tipo I DE/H/109/01-03/V02.

Modifica della ragione sociale del sito di confezionamento e controllo da Pfizer Roerig a Pfizer Italiana S.p.A.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Xarator» nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Xarator» compresse:

Xarator «10» 10 compresse 10 mg, A.I.C. n. 033005012;
Xarator «10» 30 compresse 10 mg, A.I.C. n. 033005024;
Xarator «20» 10 compresse 20 mg, A.I.C. n. 033005036;
Xarator «20» 30 compresse 20 mg, A.I.C. n. 033005048;
Xarator «40» 10 compresse 40 mg, A.I.C. n. 033005051;
Xarator «40» 30 compresse 40 mg, A.I.C. n. 033005063.

Titolare A.I.C.: Parke Davis S.p.A., via Cristoforo Colombo 1, 20020 Lainate - Milano,

è modificata come segue:

modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione: cambio della ragione sociale del sito di confezionamento e controllo da Pfizer Roerig a Pfizer Italiana S.p.A.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6717

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di La Spezia

Con decreto interministeriale n. 756 in data 25 giugno 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex polveriera di Val di Lochi e terreni circostanti» siti in località Val di Lochi (in comune di La Spezia) riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio di mappa n. 50 mappali 69-71-73-74 per una superficie totale di mq 5.600.

98A6719

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazione allo statuto del Consorzio universitario del Molise, in Campobasso

Con decreto ministeriale 23 giugno 1998 sono stati modificati gli articoli 5, 6, 9, 13 e 14 dello statuto del Consorzio universitario del Molise, con sede in Campobasso.

98A6721

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Cancellazione dell'Associazione produttori romagnoli ortofrutticoli «Apro», in San Pietro in Vincoli, dall'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge n. 622 del 27 luglio 1967.

Con decreto ministeriale n. 9890624 del 4 maggio 1998, l'Associazione produttori romagnoli ortofrutticoli «Apro», con sede in San Pietro in Vincoli (Ravenna), via XXV Aprile n. 1, è stata cancellata dal n. 18 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge n. 622 del 27 luglio 1967.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

98A6712

Cancellazione dell'Associazione «Consorzio Fruttadoro di Romagna», in Pievesestina, dall'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge n. 622 del 27 luglio 1967.

Con decreto ministeriale n. 9890625 del 4 maggio 1998, l'Associazione tra produttori ortofrutticoli «Consorzio Fruttadoro di Romagna», con sede in Pievesestina di Cesena (Forlì), via Dismano n. 2600, è stata cancellata dal n. 21 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge n. 622 del 27 luglio 1967.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

98A6713

Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Montecucco» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Visto il proprio parere inerente la domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Montecucco» e proposta del relativo disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 dell'8 aprile 1998;

Viste l'istanza n. 248/98 del 1° giugno 1998 pervenuta dall'Associazione produttori vitivinicoli toscani e l'istanza n. 1456IIlc del 1° giugno 1998 pervenuta dall'Unione provinciale agricoltori Grosseto, tese ad ottenere due diverse integrazioni all'art. 3 della proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montecucco»;

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Preso atto anche dei pareri espressi dalla regione Toscana (per le vie brevi) e dalla provincia di Grosseto - settore sviluppo rurale - con nota n. 7752 del 20 luglio 1998;

Considerato, trattandosi di riconoscimento di una nuova denominazione di origine controllata, che le richieste non si configurano come un'allargamento dei confini della zona di produzione in quanto ancora formalmente non identificati;

Considerato che non esistono motivi rilevanti per escludere una delle due zone di cui si chiede l'integrazione;

Ha deliberato, nella seduta del 20 luglio 1998 a parziale modifica e integrazione della proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» di accogliere le istanze dell'Associazione produttori vitivinicoli toscani e dell'Unione provinciale agricoltori Grosseto e conseguentemente a parziale modifica dell'art. 3 della proposta di disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» propone lo stesso nella stesura di seguito riportata:

Art. 3.

La zona di produzione delle uve è collocata all'interno della provincia di Grosseto.

Comprende le zone vocate dei comuni di Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano.

Tale zona è cosi delimitata:

a nord il confine parte dall'incrocio della s.s. 223 con il confine amministrativo del comune di Civitella Paganico e lungo di esso prosegue fino ad incrociare in direzione sud-est il confine amministrativo del comune di Cinigiano in prossimità della linea ferroviaria Siena-Monte Antico.

Da qui, seguendo il confine del comue di Cinigiano prosegue in direzione est fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Castel del Piano lungo di esso in direzione nord-est fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Seggiano, segue detto confine fino ad incontrare la statale 323 al ponte sul fosso Ansitonia, si prosegue lungo detta statale 323 in direzione sud e fino all'incrocio con la strada provinciale 64 nei pressi del centro abitato di Castel del Piano. Da qui la delimitazione prosegue fino a quando la strada non incontra il confine amministrativo del comune di Castel del Piano, si prosegue lungo detto confine in direzione sud-est lungo il torrente Ente fino al ponte della Pieve sul torrente Ente stesso, si prosegue lungo la provinciale n. 26 (Arcidosso) in direzione nord fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Arcidosso e si segue detto confine fino a quando non si incrocia il torrente Zancona in direzione sud, a questo punto il limite prosegue lungo il torrente in direzione sud fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Cinigiano a sud dell'abitato di Monticello Amiata in località Banditaccia. Da qui si prosegue lungo il confine di Cinigiano fino ad incontrare la strada provinciale n. 55 (Cinigiano-Stribugliano-Vallerona), si prosegue a sud-ovest, lungo detta strada sino al centro abitato di Stribugliano. Da qui si procede, in direzione sud-ovest, lungo la strada provinciale che si ricongiunge alla strada provinciale cinigianese, sino in prossimità del podere Il Cavallino. Da qui si prosegue sino al torrente Trasubie a quota 308 e quindi lungo il fosso Istrico, in direzione sud-ovest, sino a quota 400, dove percorrendo la strada interna per podere Pian di Simone, in direzione sud ci si ricollega alla strada provinciale n. 24 (Baccinello-Cana). Da qui si prosegue in direzione Baccinello sino all'incrocio della strada vicinale dell'Orto di Boccio che si segue sino ad intersecare con il fosso dell'Alteta. Da questo punto seguendo il corso del fosso dell'Alteta, il confine si ricongiunge alla strada provinciale n. 24. Detta strada si percorre sino al limite amministrativo del comune di Scansano e di seguito, in direzione ovest, sino al limite amministrativo del comune di Campagnatico in prossimità del podere Repenti. Lungo il confine del comune di Campagnatico si prosegue in direzione sud ovest e poi verso nord fino al punto di incrocio con il comune di Civitella Paganico nei pressi della località Poggio dei Massani. Lungo il confine del comune di Civitella Paganico si prosegue verso nord fino al punto di partenza dove questo incrocia la s.s. 223.

98A6714

Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi».

Visto il parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi», alla proposta del relativo disciplinare di produzione ed alla revoca della denominazione di origine controllata dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 1998;

Viste l'istanza del 22 aprile 1998 della casa viicola Gerardo Cesari S.p.a. di Quinzano (Verona), l'istanza del 7 maggio 1998 del sig. Montobbio Francesco di Castelletto d'Orba (Alessandria), l'istanza del 12 maggio 1998 del Consorzio tutela del Gavi, l'istanza n. 708 del 13 maggio 1998 dell'Unione provinciale agricoltori di Alessandria e l'istanza del 15 maggio 1998 della Confederazione italiana agricoltori di Alessandria tese ad ottenere un riesame degli articoli 2, 4 e 5 della proposta di disciplinare allegato al parere di cui sopra;

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, a parziale modifica e integrazione del disciplinare di produzione relativo ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» accoglie alcune delle istanze presentate relativamente alla base ampelografica ed alla zona di vinificazione ed imbottigliamento. La base ampelografica deve rimanere invariata, in quanto ai sensi della legge n. 164 del 1992, il passaggio da d.o.c a d.o.c.g. implica l'esistenza di un vino a d.o.c. da almeno 5 anni, sul quale effettuare l'accertamento del particolare pregio. Relativamente alla zona di vinificazione ed imbottigliamento, la sezione interprofessionale ritiene di dover lasciare immutata la situazione preesistente, riservandosi di apportare eventuali modifiche dopo una serie di accertamenti e valutazioni tecniche.

Quanto sopra premesso, Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini propone gli articoli 2 e 5 nella stesura di seguito riportata:

Art. 2.

La denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» con la specificazione «tranquillo», «frizzante», «spumante» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito aziendale, composti dal solo vitigno Cortese.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

98A6715

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Contingenti comunitari di importazione per l'anno 1999 relativi a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

Si informano gli operatori che con regolamento (CE) n. 1555/98 del 17 luglio 1998 pubblicato sulla G.U.C.E. n. L 202/34 del 18 luglio 1998, sono state fissate le norme di gestione e ripartizione per il 1999 dei contingenti specificati in allegato.

Nello stesso allegato figurano le quote riservate agli importatori tradizionali — coloro cioè che nel 1996 o 1997 hanno importato dalla Repubblica popolare cinese prodotti rientranti nello stesso contingente per il quale richiedono di partecipare nel 1999 — e il quantitativo massimo che può essere richiesto dagli altri importatori.

Le domande di licenza di importazione vanno presentate dal 19 luglio 1998 e devono pervenire a questo Ministero - Direzione generale per la politica commerciale e la gestione del regime degli scambi - div. VII, Viale America, 341 - 00144 Roma, entro l'11 settembre 1998 (ore 15), se presentate via telex (numeri 610083 - 610471 - 614478) o fax (5925556 - 59932235) devono essere confermate entro il 15 settembre. Fa fede il timbro di ricevimento apposto sulle domande dall'ufficio UASC di questa Direzione generale, che provvederà al rilascio della relativa ricevuta per quelle presentate a mano.

La commissione comunicherà successivamente i criteri quantitativi in base ai quali potranno essere rilasciate le licenze che avranno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999.

Gli operatori tradizionali dovranno dichiarare il valore delle importazioni effettuate nel 1996 o 1997 dei prodotti per i quali richiedono una licenza per l'anno 1999 ed allegare all'istanza copia della documentazione doganale relativa alla pregressa operatività dichiarata. In alternativa dei giustificativi di cui sopra, il richiedente può allegare alla richiesta di licenza un giustificativo redatto e certificato dalle competenti autorità nazionali, sulla base dei dati doganali di cui dispongono, delle importazioni dei prodotti interessati effettuate nell'anno civile 1996 o 1997 per il suo tramite o, se del caso, attraverso l'operatore di cui ha ripreso l'attività.

Si sottolinea, infine, che nelle domande dovrà figurare la seguente dichiarazione: «Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nella Comunità europea e che la presente domanda è l'unica presentata da me o a mio nome relativamente al contingente applicabile alle merci descritte nella presente domanda.

Mi impegno a restituire la licenza all'autorità competente per il rilascio entro dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza»

ALLEGATO

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Parte riservata agli importatori tradizionali	Quantità max richiedibile da ogni operatore non tradizionale
Calzature ...	ex 6402 99 (1)	Paia 29.363.611	Paia 4.000
Calzature ...	6403 51	Paia 2.096.250	Paia 4.000
Calzature ...	ex 6403 91 (1) ex 6403 99 (1)	Paia 9.090.000	Paia 4.000
Calzature ...	ex 6404 11 (2)	Paia 13.671.585	Paia 4.000
Calzature ...	6404 1910	Paia 23.923.287	Paia 4.000
Oggetti servizio tavola o cucina di porcellana .	6911 10	Tonn. 36.068	Tonn. 4
Oggetti servizio tavola o cucina di ceramica ..	6912 00	Tonn. 27.287	Tonn. 4

(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico; calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ecu al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticale o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

(2) Escluse:

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, o che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ecu al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricate con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

98A6642

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico disciplinare: A02B «Calcolo delle probabilità».

Gli aspiranti al trasferimento, professori di prima fascia presso altro Ateneo, potranno presentare domanda solamente se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo anno di servizio presso la loro attuale sede.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di prima fascia presso l'Università di appartenenza.

98A6726

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Parma è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare: D03C «Geochimica e vulcanologia», disciplina: «geochimica».

L'indicazione della disciplina non costituisce vincolo rispetto alla successiva utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6727

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Parma è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare: A01C «Geometria», disciplina: «geometria».

L'indicazione della disciplina non costituisce vincolo rispetto alla successiva utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6728

UNIVERSITÀ DI PISA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura dell'insegnamento vacante mediante trasferimento di professore universitario di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico disciplinare: B02A «Fisica teorica».

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6729

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Trento è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà di sociologia intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di sociologia:

settore scientifico-disciplinare: Q05A.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di un certificato di servizio.

98A6730

SECONDA UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1998, si comunica che presso la facoltà di economia della Seconda Università degli studi di Milano, sede Bicocca, sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo

di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, con oneri a carico della medesima Seconda Università, e alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

corso di laurea in economia e commercio - settore scientifico-disciplinare: S04A «Matematica per le applicazioni economiche», per la disciplina: «matematica generale»;

diploma universitario in commercio estero - settore scientifico-disciplinare: N09X «istituzioni di diritto pubblico», per la disciplina «istituzioni di diritto pubblico».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di economia della Seconda Università degli studi di Milano, sede Bicocca, viale Sarca, 202 - 20126 Milano, allegando un certificato di servizio dell'università di provenienza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6733

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1998, si comunica che presso la facoltà di economia della Seconda Università degli studi di Milano, sede Bicocca, sono vacanti i seguenti posti di ricercatore universitario, con oneri a carico della medesima Seconda Università e alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: N09X «Istituzioni di diritto pubblico», per le esigenze del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, sede Bicocca;

un posto per il settore scientifico-disciplinare: N01X «Diritto privato», per le esigenze del diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici, sede Bicocca;

un posto per il settore scientifico-disciplinare: P02B «Economia e gestione delle imprese», per le esigenze del diploma universitario in commercio estero, sede Bicocca;

un posto per il settore scientifico-disciplinare: P01A «Economia politica», per le esigenze del diploma universitario in commercio estero, sede Bicocca.

Gli aspiranti ai suddetti posti di ricercatore dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata (presso la Seconda Università degli studi di Milano, sede Bicocca, viale Sarca, 202), allegando un certificato di servizio dell'università di provenienza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6725

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università cattolica del Sacro Cuore sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: L02B «Storia romana», disciplina: «storia romana»;

settore scientifico-disciplinare: L06C «Letteratura greca», disciplina: «letteratura greca»;

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N15X «Diritto processuale civile», disciplina: «diritto processuale civile».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6723

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università cattolica del Sacro Cuore sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

settore scientifico-disciplinare: M02A «Storia moderna», disciplina: «storia moderna».

Facoltà di economia (sede di Piacenza):

settore scientifico-disciplinare: P02A «Economia aziendale», disciplina: «economia aziendale».

Seconda facoltà di economia (scienze bancarie, finanziarie ed assicurative):

settore scientifico-disciplinare: P02E «economia degli intermediari finanziari», disciplina «tecnica bancaria».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6724

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Vita-Salute San Raffaele sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

due posti per il settore scientifico-disciplinare: F07A «Medicina interna»;

un posto per il settore scientifico-disciplinare: E04B «Biologia molecolare».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6722

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 6 maggio 1998 concernente: «Assegnazioni a carico delle risorse per le aree depresse: modifiche e indicazioni procedurali. (Deliberazione n. 42/98)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 10 luglio 1998).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 42, seconda colonna, al penultimo e ultimo rigo del punto 3.1.3., dove è scritto: «... o *dall'*approvazione della chiusura della convenzione.», leggasi: «... o *all'*approvazione della chiusura della convenzione.».

98A6731

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

• CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 484.000
- semestrale ... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 396.000
- semestrale ... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 110.000
- semestrale ... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 102.000
- semestrale ... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 260.000
- semestrale ... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 101.000
- semestrale ... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 254.000
- semestrale ... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.045.000
- semestrale ... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 935.000
- semestrale ... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 7 3 0 9 8 *

L. 1.500